

6992

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

* IN CALCE ALLEGATA
ORDINANZA DI
CORREZIONE DI
ERRORE MATERIALE
Roma 10/7/92

* IN CALCE ALLEGATA
ORDINANZA DI
CORREZIONE DI
ERRORE MATERIALE
Roma 15/11/92

VOL. I

INTESTAZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza pubblica

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:

del 30.1.92

Dr. Arnaldo	VALENTE	Presidente	SENTENZA
Dr. Giorgio	BUOGO	Consigliere	Nr. 80
Dr. Mario	POMPA	"	REGISTRO GENERALE
Dr. Mario	SCHIAVOTTI	"	Nr. 23501/91
Dr. Umberto	PAPADIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SUI RICORSI PROPOSTI DAI RICORRENTI:

1) ALTADONNA FRANCESCO SALVATORE

4.10.43 CARINI

2) AMATO FEDERICO

7.12.32 TERMINI IMERESE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO COPIE

Rilescritto copia foglio

esente da diritti di deposito
per diritto di L. 1992

II 21 LUG 1992

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilescritto copia studio
al SIG. Vignola

per diritti L. 16600

II 5 OTT 1991

IL CANCELLIERE

3) ANSELMO VINCENZO

14.8.40 PALERMO

4) BELLIA GIUSEPPE

28.3.54 CATANIA

5) BIONDO SALVATORE

28.2.55 PALERMO

6) BONANNO FRANCESCO

13.11.53 PALERMO

7) CONTORNO ANTONINO

4.2.15 PALERMO

8) CUCINA LUIGI ANTONIO

18.1.61 PALERMO

9) D'ANGELO MARIO

18.2.45 ALESSANDRIA D'EGITTO

10) DATTILO SEBASTIANO

25.6.23 ALESSANDRIA D'EGITTO

11) DE RIZ PIETRO LUIGI

4.7.38 POLCENIGO

12) DI LEO VINCENZO

1.5.55 PALERMO

13) DI MARCO SALVATORE

19.7.56 PALERMO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio

al SIG. ET

per diritti L. 166000

II 24-6-92

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

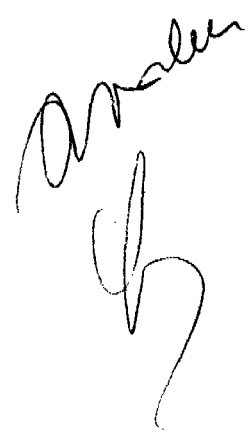
Rilasciata copia studio

al SIG. GALESSO

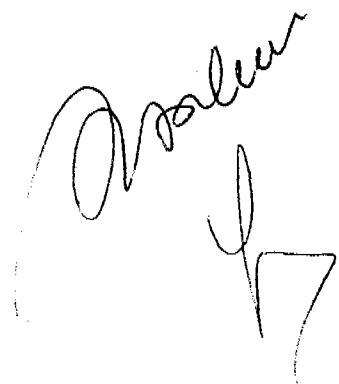
per diritti L. 166000

II _____

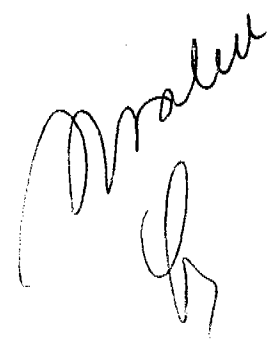
IL CANCELLIERE



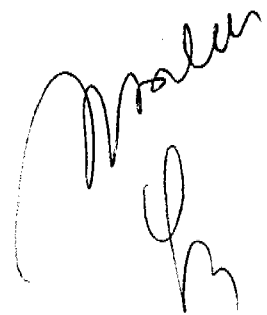
- 14) ENNA VITTORIO
26.6.41 PALERMO
- 15) FALDETTA LUIGI
20.7.38 CASTELTERMINI
- 16) FINAZZO EMANUELE
18.2.36 CINISI
- 17) FIORENZA VINCENZO
7.3.24 PALERMO
- 18) GAMMINO GIOACCHINO
23.12.60 DESIO
- 19) GELARDI MARIO
7.6.23 PALERMO
- 20) GIUSTOLISI ANTONIETTA
28.5.28 CATANIA
- 21) GRAZIANO SALVATORE GIUSEPPE
20.3.50 PALERMO
- 22) INSINNA LORETO
5.8.42 VALLELUNGA PRATAMENO
- 23) LO MEO COSTANTINO
28.10.37 PALERMO
- 24) LUPO GIUSEPPE
22.9.43 PALERMO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Lupo', is written diagonally across the bottom right of the page.

- 25) MANGIONE ANTONINO
18.12.55 PALERMO
- 26) MARCHESE ANTONINO
11.3.57 PALERMO
- 27) MARINO MANNOIA FRANCESCO
5.3.51 PALERMO
- 28) MESSINA PIETRO
27.4.50 PALERMO
- 29) MURABITO CONCETTO
14.9.55 CATANIA
- 30) NAPOLI STEFANO
30.3.33 PALERMO
- 31) RANDAZZO GIUSEPPE
19.11.30 CARINI
- 32) RANDAZZO SALVATORE
13.4.30 PALERMO
- 33) RIELA SAVERIO
23.5.13 CATANIA
- 34) RIZZA SALVATORE
4.9.32 CALTANISSETTA
- 35) SAVOCA CARMELO
13.12.43 CATANIA

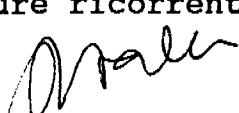
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Rizza', is located to the right of the list entries for items 34 and 35.

- 36) SINAGRA ANTONIO
31.7.59 PALERMO
- 37) SINAGRA FRANCESCO
6.9.38 PALERMO
- 38) SPINA GIUSEPPE
7.11.57 PALERMO
- 39) SPINONI GIUSEPPE
18.6.37 B.GO S. GIACOMO
- 40) TOTTA GENNARO
30.8.42 MILANO
- 41) VARA CIRO
5.7.49 VALLELUNGA PRATAMENO
- 42) VARRICA CARMELO
21.5.53 MESSINA
- 43) VARRICA FRANCO
13.12.57 PAGLIARA
- 44) VERNENGO PIETRO
8.1.43 PALERMO
- 45) VIOLA GIUSEPPE
26.8.45 PARTINICO
- 46) VITALE PAOLO
26.9.37 PALERMO

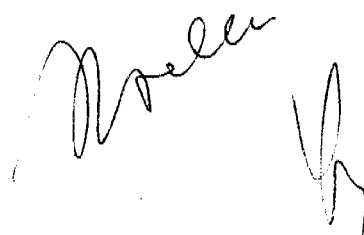
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maler' or similar, with a large, stylized initial 'M' and a smaller 'B' or 'H' below it.

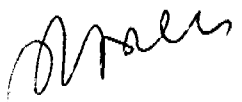
- 47) P.G. PALERMO C/
- 48) ABBATE GIOVANNI Pure ricorrente
9.3.27 PALERMO
- 49) ABBATE MARIO Pure ricorrente
26.8.62 PALERMO
- 50) ABBENANTE MICHELE Pure ricorrente
10.12.41 CINISI
- 51) ADELFFIO FRANCESCO Pure ricorrente
24.3.41 PALERMO
- 52) ADELFFIO GIOVANNI Pure ricorrente
28.10.38 PALERMO
- 53) ADELFFIO MARIO Pure ricorrente
24.1.57 PALERMO
- 54) ADELFFIO SALVATORE Pure ricorrente
15.11.27 PALERMO
- 55) AGATE MARIANO Pure ricorrente
19.5.39 MAZZARA DEL VALLO *Mallo*
- 56) ALBERTI GERLANDO Pure ricorrente
18.9.27 PALERMO
- 57) ALBERTI GERLANDO JR. Pure ricorrente *R*

	18.10.47	PALERMO	
58)	ALFANO PAOLO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	12.4.53	PALERMO	
59)	ALIOTO GIOACCHINO		Pure ricorrente
	15.2.53	PALERMO	
60)	ARGANO FILIPPO		Pure ricorrente
	1.8.30	PALERMO	
61)	ARGANO GASPARE		Pure ricorrente
	22.8.31	PALERMO	
62)	BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO		Pure ricorrente
	3.2.42	CORLEONE	
63)	BALDI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	23.12.38	PALERMO	
64)	BATTAGLIA ANTONINO		
	14.9.44	PALERMO	
65)	BATTAGLIA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	8.11.38	PALERMO	
66)	BISCONTI ANTONINO		
	11.4.34	BELMONTE MEZZAGNO	
67)	BISCONTI LUDOVICO		Pure ricorrente
	2.1.27	BELMONTE MEZZAGNO	
68)	BONICA MARCELLO		Pure ricorrente

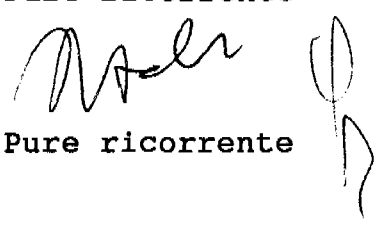
13.10.46	CATANIA	
69)	BONURA FRANCESCO	Pure ricorrente
27.3.42	PALERMO	
70)	BRONZINI ALESSANDRO UMBERTO	Pure ricorrente
12.2.48	PALERMO	
71)	BRUNO FRANCESCO	Pure ricorrente
27.5.51	ISOLA DELLE FEMMINE	
72)	BRUSCA BERNARDO	Pure ricorrente
9.9.29	SAN GIUSEPPE JATO	
73)	BRUSCA GIOVANNI	Pure ricorrente
20.2.57	SAN GIUSEPPE JATO	
74)	BUFFA FRANCESCO	Pure ricorrente
2.1.51	PALERMO	
75)	BUFFA VINCENZO	Pure ricorrente
22.10.38	PALERMO	
76)	BUSCEMI SALVATORE	Pure ricorrente
28.5.38	PALERMO	
77)	CALAMIA GIUSEPPE	Pure ricorrente
19.1.29	PALERMO	
78)	CALO' GIUSEPPE	Pure ricorrente
30.9.31	PALERMO	
79)	CAMPANELLA ATTILIO	Pure ricorrente

6.7.34	PALERMO	
80)	CAMPANELLA CALOGERO	Pure ricorrente
6.12.52	CATANIA	
81)	CANCELLIERE DOMENICO	Pure ricorrente
16.12.59	PALERMO	
82)	CANNIZZARO FRANCESCO	Pure ricorrente
24.4.37	CATANIA	
83)	CANNIZZARO UMBERTO	Pure ricorrente
24.4.37	CATANIA	
84)	CAPIZZI BENEDETTO	Pure ricorrente
28.6.44	PALERMO	
85)	CARUSO VINCENZO	Pure ricorrente
22.4.30	PALERMO	
86)	CASELLA GIUSEPPE	Pure ricorrente
12.6.42	PALERMO	
87)	CASTIGLIONE GIROLAMO	Pure ricorrente
10.1.54	PALERMO	
88)	CHIANG WING KEUNG	
1.12.55	HONG KONG	
89)	CHIARCANE SALVATORE	Pure ricorrente
7.8.46	PALERMO	
90)	CILLARI ANTONINO	Pure ricorrente



1.6.48	PALERMO	
91)	CILLARI GIOACCHINO	Pure ricorrente
26.4.51	PALERMO	
92)	CIULLA CESARE	Pure ricorrente
30.4.55	PALERMO	
93)	CIULLA GIOVANNI	
10.8.58	PALERMO	
94)	CIULLA SALVATORE	Pure ricorrente
21.2.50	PALERMO	
95)	CONDORELLI DOMENICO	Pure ricorrente
7.11.42	CATANIA	
96)	CORALLO GIOVANNI	Pure ricorrente
18.8.30	PALERMO	
97)	CORONA ORAZIO	Pure ricorrente
9.4.32	PALERMO	
98)	COSTANTINO	Pure ricorrente
5.1.45	PALERMO	
99)	CRISTALDI SALVATORE	Pure ricorrente
28.5.57	CATANIA	
100)	CRISTALDI VENERANDO	Pure ricorrente 
16.11.52	CATANIA	
101)	CUCUZZA SALVATORE	Pure ricorrente

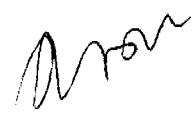
	15.7.47	PALERMO	
102)	CUSIMANO GIOVANNI		Pure ricorrente
	26.5.49	PALERMO	
103)	DAINOTTI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	18.2.50	PALERMO	
104)	D'ANGELO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	26.3.33	PALERMO	
105)	DAVI' SALVATORE		Pure ricorrente
	3.1.48	PALERMO	
106)	DI CARLO ANDREA		Pure ricorrente
	10.7.45	ALTOFONTE	
107)	DI CARLO GIULIO		Pure ricorrente
	10.1.35	ALTOFONTE	
108)	DI FRESCO ONOFRIO		Pure ricorrente
	24.11.57	CEFALA' DIANA	
109)	DI GAETANO GIOVANNI		Pure ricorrente
	7.12.38	PALERMO	
110)	DI GIACOMO GIOVANNI		Pure ricorrente
	18.7.54	PALERMO	
111)	DI PACE GIUSEPPE		Pure ricorrente
	20.1.42	PALERMO	
112)	DI PASQUALE GIOVANNI		Pure ricorrente

1.12.34	PALERMO	
113)	DI PIERI PIETRO	Pure ricorrente
21.3.26	PALERMO	
114)	DI SALVO NICOLA	Pure ricorrente
5.7.38	PALERMO	
115)	DI TRAPANI DIEGO	Pure ricorrente
25.5.36	PALERMO	
116)	FAIA SALVATORE	Pure ricorrente
22.1.51	PALERMO	
117)	FARAONE NICOLA	Pure ricorrente
30.6.54	PALERMO	
118)	FASCELLA ANTONINO	
8.9.32	PALERMO	
119)	FASCELLA FRANCESCO	Pure ricorrente
6.10.38	PALERMO	
120)	FASCELLA PIETRO	Pure ricorrente
10.4.35	PALERMO	
121)	FAZIO SALVATORE	Pure ricorrente
4.7.27	PALERMO	
122)	FEDERICO DOMENICO	Pure ricorrente
25.2.40	PALERMO	
123)	FERRERA ANTONINO	Pure ricorrente

22.1.50	CATANIA	
124)	FERRERA FRANCESCO	Pure ricorrente
4.11.35	CATANIA	
125)	FIDANZATI ANTONIO	Pure ricorrente
5.5.38	PALERMO	
126)	FIDANZATI GAETANO	Pure ricorrente
6.9.35	PALERMO	
127)	FIDANZATI GIUSEPPE	Pure ricorrente
25.5.40	PALERMO	
128)	FIDANZATI STEFANO	Pure ricorrente
23.5.40	PALERMO	
129)	GAETA GIUSEPPE	Pure ricorrente
20.10.35	TERMINI IMERESE	
130)	GAMBINO GIACOMO	Pure ricorrente
21.5.41	PALERMO	
131)	GAMBINO GIUSEPPE	Pure ricorrente
29.6.33	PALERMO	
132)	GERACI ANTONINO	Pure ricorrente
2.1.17	PARTINICO	
133)	GRADO GAETANO	Pure ricorrente
8.3.43	PALERMO	
134)	GRADO GIACOMO	Pure ricorrente

5.6.52	PALERMO	
135)	GRADO SALVATORE	Pure ricorrente
2.1.46	PALERMO	
136)	GRADO VINCENZO	Pure ricorrente
11.2.41	PALERMO	
137)	GRAVIANO BENEDETTO	Pure ricorrente
15.7.58	PALERMO	
138)	GRAVIANO FILIPPO	Pure ricorrente
27.6.61	PALERMO	
139)	GRAVIANO GIUSEPPE	Pure ricorrente
30.9.63	PALERMO	
140)	GRAZIOLI SERGIO	Pure ricorrente
2.1.41	ROMA	
141)	GRECO GIOVANNI	Pure ricorrente
1.1.56	PALERMO	
142)	GRECO GIUSEPPE	Pure ricorrente
2.3.54	PALERMO	
143)	GRECO GIUSEPPE	Pure ricorrente
18.1.58	PALERMO	
144)	GRECO IGNAZIO	Pure ricorrente
23.7.22	PALERMO	
145)	GRECO MICHELE	Pure ricorrente

	12.5.24	PALERMO	
146)	GRECO SALVATORE		Pure ricorrente
	7.7.27	PALERMO	
147)	GUTTADAURO GIUSEPPE		
	18.8.48	BAGHERIA	
148)	INCHIAPPA GIOVAN BATTISTA		
	20.2.51	ALTOFONTE	
149)	IGRASSIA IGNAZIO		Pure ricorrente
	18.11.50	MONREALE	
150)	LA MOLINARA GUERIN		Pure ricorrente
	24.9.34	GIULIANA NOVA	
151)	LA ROSA ANTONINO		
	22.5.57	PALERMO	
152)	LA ROSA GIOVANNI		Pure ricorrente
	30.9.37	PALERMO	
153)	LA VARDERA PIETRO		Pure ricorrente
	15.10.33	PALERMO	
154)	LEGGIO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	3.1.35	CORLEONE	
155)	LEGGIO LUCIANO		Pure ricorrente
	6.1.25	CORLEONE	
156)	LIPARI GIOVANNI		Pure ricorrente

23.11.28	PALERMO	
157)	LIPARI GIUSEPPE	Pure ricorrente
14.4.35	CAMPOFIORITO	
158)	LO CASCIO GASPARE	Pure ricorrente
11.9.42	PALERMO	
159)	LO CASCIO GIOVANNI	Pure ricorrente
25.8.26	PALERMO	
160)	LO IACONO ANDREA	Pure ricorrente
7.7.17	PALERMO	
161)	LO IACONO ANTONINO	Pure ricorrente
14.10.47	PALERMO	
162)	LO IACONO GIOVANNI	Pure ricorrente
26.7.24	PALERMO	
163)	LO IACONO PIETRO	Pure ricorrente
19.8.27	PALERMO	
164)	LO PRESTI SALVATOR	Pure ricorrente
3.5.43	PALERMO	
165)	LO VERDE GIOVANNI	Pure ricorrente
10.8.39	PALERMO	
166)	LUCCHESI GIUSEPPE	Pure ricorrente
2.9.58	PALERMO	
167)	LUPO FARO MARIA	Pure ricorrente

14.8.57	CINISI	
168)	MADONIA FRANCESCO	Pure ricorrente
31.3.24	PALERMO	
169)	MADONIA GIUSEPPE	Pure ricorrente
25.4.54	PALERMO	
170)	MADONIA SALVATORE MARIO	Pure ricorrente
16.8.56	PALERMO	
171)	MAGLIOZZO TOMMASO	Pure ricorrente
1.5.33	PALERMO	
172)	MAGLIOZZO VITTORIO	Pure ricorrente
2.7.39	PALERMO	
173)	MANGANO VITTORIO	Pure ricorrente
18.8.40	PALERMO	
174)	MANISCALCO SALVATORE	Pure ricorrente
13.12.41	PALERMO	
175)	MARCHESE GIUSEPPE	Pure ricorrente
12.12.63	PALERMO	
176)	MARCHESE MARIO	Pure ricorrente
1.1.39	MONREALE	
177)	MARCHESE ROSARIO	Pure ricorrente
4.3.45	PALERMO	
178)	MARCHESE SALVINO	Pure ricorrente

Marchese

	18.3.52	PALERMO	
179)	MARCHESE SANTO		
	20.8.40	MONREALE	
180)	MARCHESE VINCENZO		Pure ricorrente
	11.1.25	PALERMO	
181)	MARSALONE ROCCO		Pure ricorrente
	6.10.50	PALERMO	
182)	MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE		Pure ricorrente
	1.1.53	PALERMO	
183)	MARTELLO BIAGIO		Pure ricorrente
	14.8.38	PALERMO	
184)	MARTELLO MARIO		Pure ricorrente
	12.2.46	PALERMO	
185)	MARTELLO UGO		Pure ricorrente
	24.2.40	USTICA	
186)	MATRANGA GIOACCHINO		Pure ricorrente
	23.9.45	PIANA DEGLI ALBANESI	
187)	MATRANGA GIOVANNI		Pure ricorrente
	1.2.53	PIANA DEGLI ALBANESI	
188)	MAUGERI NICOLO'		Pure ricorrente
	5.11.45	CATANIA	
189)	MESSINA EDUARDO		Pure ricorrente

15.3.20	PALERMO	
190)	MILANO NICOLO'	Pure ricorrente
25.11.27	PALERMO	
191)	MILANO NUNZIO	Pure ricorrente
26.8.49	PALERMO	
192)	MILANO SALVATORE	Pure ricorrente
13.11.53	PALERMO	
193)	MINEO SETTIMO	Pure ricorrente
28.11.38	PALERMO	
194)	MISTRETTA ROSARIO	Pure ricorrente
23.10.47	PALERMO	
195)	MONDINO MICHELE	Pure ricorrente
1.1.44	PALERMO	
196)	MONTALTO GIUSEPPE	Pure ricorrente
11.1.59	VILLABATE	
197)	MONTALTO SALVATORE	Pure ricorrente
3.4.36	VILLABATE	
198)	MOTISI IGNAZIO	Pure ricorrente
1.1.34	PALERMO	
199)	MUTOLO GASPARE	Pure ricorrente
5.2.40	PALERMO	
200)	MUTOLO GIOVANNI	Pure ricorrente

17.3.48	PALERMO	
201)	MANGANO GIUSEPPE	Pure ricorrente
4.11.35	PALERMO	
202)	NANIA FILIPPO	Pure ricorrente
2.6.28	PARTINICO	
203)	OLIVERI GIOVANNI	Pure ricorrente
21.3.45	VILLAFRATI	
204)	PALMOS FOTIOS	Pure ricorrente
22.9.43	SOARTOHORI LEFKADA	
205)	PATRICOLA STEFANO	Pure ricorrente
18.1.54	PALERMO	
206)	PEDONE MICHELANGELO	Pure ricorrente
20.2.44	PALERMO	
207)	PERINA GIOVANNI	Pure ricorrente
1.7.45	CASTEL D'AZZANO	
208)	PILO GIOVANNI	Pure ricorrente
15.3.37	PALERMO	
209)	PIPITONE ANGELO ANTONINO	Pure ricorrente
30.8.43	CARINI	
210)	PRESTIFILIPPO GIOVANNI	Pure ricorrente
28.5.21	PALERMO	
211)	PRESTIFILIPPO GIOVANNI	Pure ricorrente

29.3.27	PALERMO	
212)	PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO	Pure Ric.
9.12.56	PALERMO	
213)	PRESTIFILIPPO NICOLA	Pure ricorrente
8.4.50	PALERMO	
214)	PRESTIFILIPPO SALVATORE	Pure ricorrente
8.4.33	PALERMO	
215)	PROCIDA SALVATORE	Pure ricorrente
7.3.45	PALERMO	
216)	PROVENZANO BERNARDO	Pure ricorrente
21.1.33	CORLEONE	
217)	PULLARA' GIOVAN BATTISTA	Pure ricorrente
21.7.43	SAN GIUSEPPE JATO	
218)	PULLARA' IGNAZIO	Pure ricorrente
13.4.46	SAN GIUSEPPE JATO	
219)	RANCADORE GIUSEPPE	Pure ricorrente
11.9.25	TRABIA	
220)	RANDAZZO VINCENZO VITO	Pure ricorrente
8.3.39	CINISI	
221)	RAPISARDA GIOVANNI	Pure ricorrente
22.1.40	CATANIA	
222)	RIINA GIACOMO	Pure ricorrente

10.11.08	CORLEONE	
223)	RIINA SALVATORE	Pure ricorrente
16.1.30	CORLEONE	
224)	RIZZUTO SALVATORE	Pure ricorrente
18.7.36	MONTELEPRE	
225)	ROTOLO SALVATORE	Pure ricorrente
8.10.56	PALERMO	
226)	SALVO IGNAZIO	Pure ricorrente
27.5.31	SALEMI	
227)	SANTAPAOLA BENEDETTO	Pure ricorrente
4.6.38	CATANIA	
228)	SAVOCA GIUSEPPE	Pure ricorrente
10.9.34	LAMPEDUSA	
229)	SAVOCA VINCENZO	Pure ricorrente
20.5.31	PALERMO	
230)	SCADUTO GIOVANNI	Pure ricorrente
29.3.48	PALERMO	
231)	SCAVONE GAETANO	
10.9.30	PALERMO	
232)	SCRIMA FRANCESCO	Pure ricorrente
27.8.42	PALERMO	
233)	SENAPA PIETRO	Pure ricorrente

17.10.49	PALERMO	
234)	SERRA CARLO	Pure ricorrente
4.1.36	CANICATTINI BAGNI	
235)	SINAGRA VINCENZO	Pure ricorrente
14.11.52	PALERMO	
236)	SORCE VINCENZO	Pure ricorrente
14.10.28	PALERMO	
237)	SORESÌ GIUSEPPE	Pure ricorrente
11.11.35	BORGETTO	
238)	SPADARO FRANCESCO	Pure ricorrente
7.12.58	PALERMO	
239)	SPADARO GIUSEPPE	Pure ricorrente
18.3.29	PALERMO	
240)	SPADARO TOMMASO	Pure ricorrente
20.8.37	PALERMO	
241)	SPADARO VINCENZO	Pure ricorrente
2.1.25	PALERMO	
242)	SPINA RAFFAELE	Pure ricorrente
19.9.23	PALERMO	
243)	TAGLIAVIA PIETRO	Pure ricorrente
3.1.25	PALERMO	
244)	TAORMINA GIOVANNI	Pure ricorrente

	21.7.61	PALERMO	
245)	TERESI FRANCESCO		Pure ricorrente
	14.10.30	PALERMO	
246)	TERESI GIOVANNI		Pure ricorrente
	20.7.32	PALERMO	
247)	TINNIRELLO ANTONINO		
	25.12.61	PALERMO	
248)	TINNIRELLO BENEDETTO		Pure ricorrente
	5.1.26	PALERMO	
249)	TINNIRELLO GAETANO		Pure ricorrente
	16.1.46	PALERMO	
250)	TINNIRELLO GIUSEPPE		
	6.6.36	PALERMO	
251)	TINNIRELLO LORENZO		Pure ricorrente
	6.12.38	PALERMO	
252)	TORRISI ORAZIO		Pure ricorrente
	30.11.52	CATANIA	
253)	TRAPANI NICOLO'		Pure ricorrente
	27.3.35	PALERMO	
254)	URSO GIUSEPPE		
	20.5.59	PALERMO	
255)	VASSALLO ANDREA SALVATORE		Pure ricorrente



26.1.32	ALTOFONTE	
256)	VERNENGO ANTONINO	Pure ricorrente
4.2.37	PALERMO	
257)	VERNENGO COSIMO	Pure ricorrente
3.12.56	PALERMO	
258)	VERNENGO GIUSEPPE	Pure ricorrente
5.1.35	PALERMO	
259)	VERNENGO GIUSEPPE	Pure ricorrente
29.11.40	PALERMO	
260)	VERNENGO RUGGERO	Pure ricorrente
1.9.55	PALERMO	
261)	VESSICHELLI ANTONIO	Pure ricorrente
9.7.42	PAGO VEIANO	
262)	ZANZA CARMELO	Pure ricorrente
21.6.33	PALERMO	
263)	ZANCA GIOVANNI	Pure ricorrente
31.1.41	PALERMO	
264)	ZANCA GIOVANNI	
24.9.39	PALERMO	
265)	ZANCA GIUSEPPE	Pure ricorrente
14.11.40	PALERMO	
266)	ZANCA ONOFRIO	

12.12.42 PALERMO

267) ZANCA PIETRO Pure ricorrente

23.1.31 PALERMO

268) ZARCONE GIOVANNI Pure ricorrente

18.10.36 PALERMO

269) ZITO BENEDETTO Pure ricorrente

29.7.51 TORRETTA

Avverso la sentenza 10.12.90 della Corte di Assise
di Appello di PALERMO.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il
ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere SCHIAVOTTI.

Udito il P.M., nelle persone dei Sost.ti Proc.ri
Gen.li dr. TRANFO, D'AMBROSIO, MARTUSCIELLO, che ha
concluso per inammissibilità dei ricorsi di:

- 1) ANSELMO VINCENZO n. a PALERMO il 14.8.40;
- 2) CONTORNO ANTONINO n. a PALERMO il 4.2.15;
- 3) DATTILO SEBASTIANO n. ad ALESSANDRIA D'EGITTO
il 25.6.23

- 4) DE RIZ PIETRO LUIGI n. a POLCENIGO
il 4.7.38;
- 5) DI FRESCO ONOFRIO n. a CEFALA' DIANA
il 24.11.57;
- 6) FAIA SALVATORE n. a PALERMO il 22.1.51;
- 7) FASCELLA PIETRO n. a PALERMO il 10.4.35;
- 8) GAMMINO GIOACCHINO n. a DESIO il 23.12.60;
- 9) MANGIONE ANTONINO n. a PALERMO il 18.12.55;
- 10) MATRANGA GIOVANNI n. a PIANA ALBANESI
il 1.2.53;
- 11) MONDINO MICHELE n. a PALERMO il 1.1.44;
- 12) MUTOLO GIOVANNI n. a PALERMO il 17.3.45;
- 14) TRAPANI NICOLO' n. a PALERMO il 27.3.35;

Per mancata presentazione dei motivi.

- Presenta motivi fuori termine:

16) MESSINA PIETRO n. a PALERMO il 27.4.50 motivi
depositati il 15.10.91 o mancata presentazione
motivi - inoltre:

- Manca la delega all'impugnazione per il difensore
trattandosi di imputati contumaci che non hanno

proposto ricorso personalmente:

- 17) CRISTALDI VENERANDO n. a CATANIA il 28.7.57;
- 18) DI SALVO NICOLA n. a PALERMO il 5.7.38;
- 19) GRECO GIOVANNI n. a PALERMO il 1.1.56;
- 20) PALMOS FOTIOS n. a SOARTOHORI LEFKADA
il 22.9.43;

- Manca la delega di cui sopra e non hanno
presentato i motivi:

- 21) BIONDO SALVATORE n. a PALERMO il 28.2.55;
 - 22) CIULLA CESARE n. a PALERMO il 30.4.55;
 - 23) GIUSTILISI ANTONIETTA n. a CATANIA il 28.5.28;
 - 24) LUPO GIUSEPPE n. a PALERMO il 22.9.43;
- e pertanto se ne chiede l'inammissibilità.

- Inammissibilità inoltre dei ricorsi di:

- 1) FERRERA FRANCESCO n. a CATANIA il 4.11.35;
- 2) TINNIRELLO BENEDETTO n. a PALERMO il 5.1.26

Motivi fuori termine.

Dichiararsi inammissibili i ricorsi del P.G. per
mancato deposito dei motivi o per rinunzia nei

confronti di:

- 1) ABBATE GIOVANNI
- 2) ABBATE MARIO
- 3) ADELFO FRANCESCO
- 4) ADELFO GIOVANNI
- 5) ADELFO MARIO
- 6) ADELFO SALVATORE
- 7) AGATE MARIO
- 8) ALBERTI GERLANDO (cl.27) SENIOR
- 9) ALIOTO GIOACCHINO
- 10) ARCOLEO VINCENZO
- 11) ARGANO FILIPPO
- 12) ARGANO GASPARE
- 13) BALDI GIUSEPPE
- 14) BISCONTI LUDOVICO
- 15) BISCONTI PIETRO
- 16) BONICA MARCELLO
- 17) BONURA FRANCESCO
- 18) BRONZINI ALESSANDRO
- 19) BRUSCA GIOVANNI
- 20) BUFFA FRANCESCO
- 21) CALAMIA GIUSEPPE

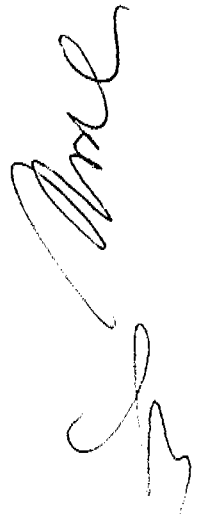
- 22) CAMPANELLA ATTILIO comunque rin.
- 23) CAMPANELLA CALOGERO
- 24) CANCELLIERE DOMENICO
- 25) CANCELLIERE LEOPOLDO
- 26) CAPIZZI BENEDETTO
- 27) CASTIGLIONE GIROLAMO
- 28) CHIARACANE SALVATORE
- 29) CILLARI ANTONINO
- 30) CILLARI GIOACCHINO
- 31) CIRIMINNA SALVATORE
- 32) CORALLO GIOVANNI
- 33) CORONA ORAZIO
- 34) CRISTALDI VENERANDO
- 35) CUSIMANO GIOVANNI
- 36) D'ANGELO GIUSEPPE
- 37) D'ANGELO SALVATORE
- 38) DAVI' SALVATORE
- 39) DI GAETANO GIOVANNI
- 40) DI PACE GIOVANNI
- 41) DI PASQUALE GIOVANNI
- 42) DI PIERI PIETRO
- 43) DI TRAPANI DIEGO

A handwritten signature in black ink, written vertically. The signature appears to be 'C. Miller' or similar, with a large, stylized 'C' at the top and a long, sweeping line extending downwards.

- 44) FAIA SALVATORE
- 45) FARAONE NICOLA
- 46) FASCELLA PIETRO
- 47) FEDERICO DOMENICO
- 48) GRECO GIUSEPPE (cl. 54)
- 49) GRECO GIUSEPPE (cl. 58)
- 50) GRECO IGNAZIO
- 51) GRECO NICOLÒ
- 52) LABRUZZO MARIO
- 53) LA ROSA GIOVANNI
- 54) LAURICELLA CALOGERO
- 55) LA VARDERA PIETRO
- 56) LEGGIO GIUSEPPE
- 57) LO CASCIO GASPARE (cl. 42)
- 58) LO CASCIO GIOVANNI
- 59) LO IACONO ANDREA
- 60) LO IACONO ANTONINO
- 61) LO IACONO GIOVANNI
- 62) LO PRESTI SALVATORE
- 63) LUCCHESI ANTONINO
- 64) MADONIA SALVATORE
- 65) MAGLIOZZO TOMMASO

Ardu
g

- 66) MAGLIOZZO GIUSEPPE
- 67) MARCHESE GIUSEPPE
- 68) MARCHESE ROSARIO
- 69) MARCHESE SALVINO
- 70) MARCHESE VINCENZO
- 71) MARTELLO BIAGIO
- 72) MARTELLO MARIO
- 73) MARTELLO UGO
- 74) MATRANGA GIOACCHINO - Rinunzia
- 75) MAUGERI NICOLO'
- 76) MILANO NUNZIO
- 77) MILANO SALVATORE
- 78) MINEO SETTIMO
- 79) MISTRETTA ROSARIO
- 80) MONDINO MICHELE
- 81) MONTALTO GIUSEPPE
- 82) MONTALTO SALVATORE
- 83) MANGANO GIUSEPPE
- 84) NANIA FILIPPO
- 85) PACE GIUSEPPE
- 86) PACE STEFANO
- 87) PACE VINCENZO

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Michele', written vertically on the right side of the page.

- 88) PRESTIFILIPPO GIOVANNI - cl. 27 -
89) PRESTIFILIPPO GIROLAMO
90) PRESTIFILIPPO GIUSEPPE
91) PRESTIFILIPPO NICOLA
92) PROCIDA SALVATORE
93) PROFETA SALVATORE
94) PROVENZANO SALVATORE
95) PULLARA' GIOVAN BATTISTA
96) RANCADORE GIUSEPPE
97) RANDAZZO VINCENZO VITO - Rinunzia
98) RIINA GIACOMO
99) RIZZUTO SALVATORE
100) SAVOCA VINCENZO
101) SCRIMA FRANCESCO
102) SPADARO GIUSEPPE
103) TAORMINA GIOVANNI
104) TERESI GIOVANNI
105) VASSALLO ANDREA
106) VERNENGO GIUSEPPE - cl. 35 -
107) VERNENGO LUIGI
108) VESSICHELLI ANTONIO
109) ZANCA GIOVANNI - cl. 41 -

110) ZANCA GIUSEPPE

111) ZARCORE GIOVANNI - Rinunzia

in accoglimento del ricorso del P.G.

Annullamento con rinvio nei confronti di:

BRUNO FRANCESCO

CASELLA GIUSEPPE

FAZIO SALVATORE

TINNIRELLO BENEDETTO

CIULLA CESARE

CIULLA GIOVANNI

CIULLA SALVATORE

GRECO SALVATORE

LIPARI GIUSEPPE

MESSINA EDOARDO

TAGLIAVIA PIETRO

TINNIRELLO GIUSEPPE

VERNENGO GIUSEPPE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Malin', written vertically along the right margin of the document.

Sui punti dedotti tutti per assoluzione o
derubricazioni dagli originali capi d'imputazione 1
- 10 - 13 e 22.

Il LIPARI GIUSEPPE per violazione degli artt. 133 e
62 bis C.P.

Annullamento con rinvio nei confronti di:

GERACI ANTONINO detto NENE' per l'omicidio di BORIS
GIULIANO in detto motivo ritenendosi assorbito
quello sull'entità della pena inflitti per le
restanti imputazioni; ROTOLO SALVATORE e SINAGRA
VINCENZO per l'omicidio RAGONA in esso motivo
assorbito ogni altro dedotto;

SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO per gli omicidi
PATRICOLA CPI 135 - 136 e TAGLIAVIA capo 124
assorbito ogni altro motivo;

SANTAPAOLA BENEDETTO

per gli omicidi:

DALLA CHIESA, SETTI CARRARO, RUSSO capi 225 - 231
per tutte le imputazioni d'omicidio il ricorso e
pertanto l'istanza di accoglimento s'intende estesa
ai reati connessi come da richiamato capo
d'imputazione.

GRECO MICHELE

Inoltre annullamento con rinvio per assol. dei capi
13 e 22.

GRECO MICHELE e RIINA SALVATORE

Annullamento con rinvio relativamente alle
assoluzioni per gli omicidi:

DI CRISTINA 60-62

FRANCESCO DI NOTO 93-94

IGNAZIO GNOFFO e ten. om. CARMELA PILLITTERI 98-100

ANT. BADALAMENTI 121-123

STEF. GALLINA e tent. om. M. SIMONETTA 131-133

PIETRO MANDALA' ed EM. MAZZOLA 137-140

GIOVANNI e FRANCESCO MAFARA e ANT.NO GRADO 145-146-
149

ANT.NO RUGNETTA 150-151

PAOLO TERESI 156-57

MICHELE IENNA 158-59

ANTONINO GRADO II^ 161-62

GIOV. DI FRESCO 163-64

IGNAZIO D'AGOSTINO 165-66

FRANCESCO DI FRESCO 174

FRANC. MANDALA' 175-76

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. M. L.', is written vertically on the right side of the page.

SALVATORE SPITALIERI 177-180

PIETRO ROMANO 181-82

ANTONINO SPICA 182-83

SALVATORE CORSINO 186-87

SALVATORE GRECO e ten. om. ANGELA E GIUSEPPE GRECO
209-210

GIACOMO CINA' 212-13

DALLA CHIESA - SETTI CARRARO - RUSSO 225-231

GIOV. DI GENOVA, ANTONINO e ORAZIO D'AMICO 239-240

GASPARE e MICHELE FICANO 241-42

PAOLO AMEDEO 243-44

BENEDETTO e VINCENZO BUSCETTA 245-46

CALOGERO BELLINI 255-56

GIOV. AMODEO 257-58

VINCENZO PRESCO 259-60

BORIS GIULIANO 64-67

ALFIO FERLITO FRANZOLIN, RAITI, DI BARCA e DI
LAVORO 202-208

ZUCCHETTO CALOGERO 237-238 e GIACANE PAOLO 218-219

PROVENZANO, BRUSCA e CALO' di tutti i precedenti e

inoltre om. STEFANO BONTATE 81-82

SALVATORE INZERILLO 83-88

Tent. om. CONTORNO e FOGLIETTA 101-105

PIETRO MARCHESE 168-169

FRANCESCO MADONIA

A.C.R. in relazione alle assoluzioni per gli omicidi:

BORIS GIULIANO, DI CRISTINA, CALOGERO BELLINI, GASPARE e MICHELE FICANO, PAOLO e GIOVANNI AMODEO, G. DI GENOVA E BENEDETTO e VINCENZO BUSCETTA in esso assorbiti gli altri motivi del P.G..

Rigetto del ricorso del P.G. in tema di violazione dell'art. 81 CPV C.P. nei confronti di:

ABBENANTE MICHELE

ALBERTI GERLANDO cl. 1947

ALFANO PAOLO

BUFFA VINCENZO

CANNIZZARO VINCENZO

CANNIZZARO UMBERTO

CARUSO VINCENZO

CHIANG WING CHEUNG

COSTANTINO ANTONINO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Malen', written vertically along the right margin of the page.

CRISTALDI SALVATORE
CUCUZZA SALVATORE
DAINOTTI GIUSEPPE
DI GIACOMO GIOVANNI
DI SALVO NICOLA
FASCELLA FRANCESCO
FERRERA ANTONINO
FIDANZATI GAETANO
FIDANZATI GIUSEPPE
FIDANZATI STEFANO
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE
GAMBINO GIUSEPPE
GRADO GAETANO
GRADO GIACOMO
GRADO SALVATORE
GRADO VINCENZO
GRAZIOLI SERGIO
GRECO GIOVANNI
INGRASSIA IGNAZIO
LA MOLINARA GUERRINO
LIPARI GIOVANNI
LO IACONO PIETRO

A handwritten signature in black ink, written vertically. The signature is cursive and appears to be 'G. Molinari'.

LO VERDE GIOVANNI
LUCCHESI GIUSEPPE
LUPO FARO MARIA
MANGANO VITTORIO
MANISCALCO SALVATORE
MARCHESE MARIO
MARSALONE ROCCO
MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE
MATRANGA GIOVANNI
MILANO NICCOLO'
MUTOLO GASPARE
MUTOLO GIOVANNI
PALMOS FOTIOS
PEDONE MICHELANGELO
PERINA GIOVANNI
PILO GIOVANNI
PIPITONE ANGELO ANTONINO
PRESTIFILIPPO SALVATORE
PULLARA' IGNAZIO
RAPISARDA GIOVANNI
SERRA CARLO
SORCE VINCENZO

A handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be a stylized name, possibly 'G. M. Serr' or similar.

SORESI GIUSEPPE
SPINA RAFFAELE
TINNIRELLO LORENZO
TORRISI ORAZIO
TRAPANI NICOLO'
VERNENGO COSIMO
VERNENGO GIUSEPPE
ZANCA CARMELO
ZANCA PIETRO
ZITO BENEDETTO

Rigetto del ricorso del P.G. per violazione
dell'art. 133 C.P. nei confronti di:

GRAZIOLI SERGIO
LA MOLINARA GUERRINO
MUTOLO GASPARE
MUTOLO GIOVANNI
TINNIRELLO LORENZO
ZANCA CARMELO

Nonché nei confronti di:
GAETA GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Molinaro', written vertically on the right side of the page.

SCADUTO GIOVANNI

PIPITONE ANTONINO

SALVO IGNAZIO

VERNENGO RUGGERO

Rigetto del ricorso del P.G. per violazione
dell'art. 62 bis nei confronti di:

DI PACE GIUSEPPE

SALVO IGNAZIO

TERESI FRANCO

Inammissibilità del ricorso del P.G. proposto per
violazione dei limiti minimi di pena edittale nei
confronti di:

SPADARO TOMMASO

SAVOCA GIUSEPPE

Trattandosi di motivo non proposto nella precedente
fase.

Rigetto del ricorso del P.G. su tutti i punti
dedotti nei confronti di:

BATTAGLIA ANTONINO

BATTAGLIA GIUSEPPE
BISCONTI ANTONINO
DI FRESCO ONOFRIO
FASCELLA ANTONINO
GUTTADAURO GIUSEPPE
LA ROSA ANTONINO
SCAVONE GAETANO
TINNIRELLO ANTONINO
URSO GIUSEPPE
ZANCA GIOVANNI
ZANCA ONOFRIO
INCHIAPPA G. BATTISTA
BAGARELLA LEOLUCA
LEGGIO LUCIANO
BUSCEMI SALVATORE
DI CARLO ANDREA
DI CARLO GIULIO
GRAVIANO FILIPPO
GRAVIANO GIUSEPPE
GRAVIANO BENEDETTO
MADONIA GIUSEPPE
MADONIA SALVATORE

S. Valeri

MOTISI IGNAZIO

PATRICOLA STEFANO

PRESTIFILIPPO GIOVANNI

SORESI GIUSEPPE

VERNENGO COSIMO

VERNENGO GIUSEPPE cl. 1940

Rigetto inoltre del ricorso del P.G. nei confronti
di SPADARO VINCENZO relativamente all'omicidio
FIORENTINO TINNIRELLO GAETANO relativamente
all'omicidio RAGONA e suoi motivi ulteriori.

Rigetto dei ricorsi di:

ALBERTI GERLANDO SENIOR e IUNIOR

BAGARELLA LEOLUCA

BATTAGLIA GIUSEPPE

BRUSCA GIOVANNI

BUSCEMI SALVATORE

CRISTALDI SALVATORE

DI CARLO ANDREA (non correz. errore su misura pena
im mot.) DI CARLO GIULIO

DI GIACOMO GIOVANNI

A handwritten signature in black ink, written vertically along the right margin of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly 'G. Cristaldi'.

DI PACE GIUSEPPE
GAETA GIUSEPPE
GRAZIOLI SERGIO
GRECO IGNAZIO
GRECO GIUSEPPE DI MICHELE
GRECO GIUSEPPE DI SALVATORE
GRECO SALVATORE
GRAVIANO FILIPPO
GRAVIANO GIUSEPPE
GRAVIANO BENEDETTO
LA MOLINARA GUERRINO
LA ROSA GIOVANNI
LIPARI GIUSEPPE
MATRANGA GIOACCHINO
MADONIA GIUSEPPE
MADONIA SALVATORE
MARSALONE ROCCO
MARSALONE SALVATORE
MOTISI IGNAZIO
MUTOLO GASPARE
PATRICOLA STEFANO
PEDONE MICHELANGELO

S. Molinar

PILO GIOVANNI

PEPITONE ANGELO ANTONINO

PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 21)

ROTOLO SALVATORE

SANTAPAOLA BENEDETTO

SAVOCA GIUSEPPE

SAVOCA IGNAZIO

SAVOCA VINCENZO

SALVO IGNAZIO

SPADARO VINCENZO

SORESI GIUSEPPE

TERESI FRANCESCO e GIOVANNI

TINNIRELLO GAETANO e LORENZO

TRAPANI NICOLO'

VERNENGO COSIMO e GIUSEPPE (cl. 1940) e RUGGERO

ZANCA CARMELO, GIUSEPPE e PIETRO

rettifica formula PER LEGGIO LUCIANO

Annullamento senza rinvio della sentenza nei
confronti di CONDORELLI DOMENICO per la morte del
reo.

Chiede il rigetto dei ricorsi di:

ABBENANTE MICHELE

ALFANO PAOLO

ALIOTO GIOACCHINO

AMATO FEDERICO

BALDI GIUSEPPE

BISCONTI LUDOVICO

BONANNO FRANCESCO

BONICA MARCELLO

BRONZINI ALESSANDRO UGO

CALAMIA GIUSEPPE

CAMPANELLA ATTILIO

CAMPANELLA CALOGERO

CANCELLIERE DOMENICO

CANNIZZARO FRANCESCO

CANNIZZARO UMBERTO

CARUSO VINCENZO

CASTIGLIONE GIROLAMO

CORONA ORAZIO

COSTANTINO ANTONINO

CUSIMANO GIOVANNI

DAINOTTI GIUSEPPE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Valentini', is written vertically on the right side of the page.

DAVI' SALVATORE
DI LEO VINCENZO
DI MARCO SALVATORE
DI PASQUALE GIOVANNI
DI PIERI PIETRO
DI TRAPANI DIEGO
ENNA VITTORIO
FARAONE NICOLA
FASCELLA FRANCESCO
FEDERICO DOMENICO
FERRERA ANTONINO
FIDANZATI ANTONINO
FIDANZATI GAETANO
FIDANZATI GIUSEPPE
FIDANZATI STEFANO
FIORENZA VINCENZO
GELARDI MARIO
GRAZIANO SALVATORE
LA VARDERA PIETRO
LO CASCIO GASPARE
LO CASCIO GIOVANNI
LO MEO COSTANTINO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a smaller 'R'.

LUPO FARO MARIA
MANGANO VITTORIO
MAGLIOZZO TOMMASO
MAGLIOZZO VITTORIO
MARCHESE ANTONINO
MARCHESE GIUSEPPE
MARCHESE MARIO
MARCHESE ROSARIO
MARCHESE SALVINO
MARCHESE VINCENZO
MARTELLO BIAGIO
MARTELLO MARIO
MARTELLO UGO
MILANO NICOLÒ
MILANO SALVATORE
NAPOLI STEFANO
ROTOLO SALVATORE
SERRA CARLO
SINAGRA ANTONIO
SINAGRA FRANCESCO
SINAGRA VINCENZO (cl. 52)
SPADARO GIUSEPPE

Handwritten signature

SPINA GIUSEPPE

SPINA RAFFAELE

VARA CIRO

VARRICA CARMELO

VARRICA FRANCO

VIOLA GIUSEPPE

ZARCONE GIOVANNI

ZITO BENEDETTO

Rettifica della formula dubitativa di
proscioglimento relativa al capo 9 con quella: non
aver commesso il fatto per:

BELLA GIUSEPPE

e rigetto nel resto del ricorso.

Annulli l'impugnata sentenza nei confronti di
CUCINA LUIGI e, per l'effetto estensivo, nei
confronti di MESSINA PIETRO, ritenuta l'ipotesi del
tentativo in relazione al reato loro ascritto di
favoreggiamento personale (capo 431), con rinvio ai
soli fini della determinazione della pena.

Annulli senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di INSINNA LORETO e VARA CIRO perché estinto per prescrizione il reato di favoreggiamento personale loro ascritto (capo 423).

Annulli con rinvio la impugnata sentenza nei confronti di LO VERDE GIOVANNI (capo 10) con rinvio per nuovo esame.

Annulli con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MANISCALCO SALVATORE in relazione agli omicidi di SALVATORE BUSCEMI e MATTEO RIZZUTO con rigetto nel resto del ricorso medesimo.

Annulli con rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO in relazione all'omicidio di FIORENTINO ORAZIO (capi 127 e 128) con rigetto nel resto dei ricorsi dei medesimi.

Dichiari inammissibile il ricorso di FERRERA FRANCESCO poiché proposto oltre il termine di

legge.

Dichiari inammissibile il ricorso di VESSICHELLI ANTONIO per genericità dei motivi.

ULTERIORI RICHIESTE DELLA PROCURA GENERALE

1. Annullamento con rinvio ad altro giudice per il
ricorrente:

RANDAZZO VINCENZO.

2. Sostituzione formula di proscioglimento per
LEGGIO LUCIANO, da "insufficienza di prove" a "per
non aver commesso il fatto".

3. Annullamento senza rinvio, per la misura della
pena, per il ricorrente MARINO MANNOIA FRANCESCO, e
rideterminazione della pena, concessa l'att. di cui
all'art. 8 D.L. 13.5.91 nr. 152, conv. nella legge
nr. 203/91, nella misura di 5 anni di reclusione e
Lit. 20.000.000 di multa. Rigetto nel resto del
ricorso.

Rigetto dei ricorsi di:

ABBATE GIOVANNI
ABBATE MARIO
ADELFIO FRANCESCO
ADELFIO GIOVANNI
ADELFIO MARIO
ADELFIO SALVATORE
AGATE MARIANO
ALTADONNA FRANCESCO
ARGANO FILIPPO
ARGANO GASPARE
BONURA FRANCESCO
BRUNO FRANCESCO
BRUSCA BERNARDO
BUFFA FRANCESCO
BUFFA VINCENZO
CALO' GIUSEPPE
CAPIZZI BENEDETTO
CHIARACANE SALVATORE
CILLARI ANTONINO
CILLARI GIOACCHINO
CORALLO GIOVANNI
CUCUZZA SALVATORE

S. M. L.

D'ANGELO GIUSEPPE

D'ANGELO MARIO

DI GAETANO GIOVANNI

FALDETTA LUIGI

FINAZZO EMANUELE

GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE

GAMBINO GIUSEPPE

GERACI ANTONINO

GRADO GAETANO

GRADO GIACOMO

GRADO SALVATORE

GRADO VINCENZO

GRECO MICHELE

INGRASSIA IGNAZIO

LEGGIO GIUSEPPE

*-----

LO IACONO ANDREA

LO IACONO ANTONINO

LO IACONO GIOVANNI

LO IACONO PIETRO

LO PRESTI SALVATORE

LUCCHESI GIUSEPPE

A handwritten signature in cursive script, likely reading 'M. Valeri', is written vertically on the right side of the page.

MADONIA FRANCESCO
MARINO MANNOIA FRANCESCO
MAUGERI NICOLO'
MINEO SETTIMO
MISTRETTA ROSARIO
MONTALTO GIUSEPPE
MONTALTO SALVATORE
MURABITO CONCETTO
MANGANO GIUSEPPE
NANIA FILIPPO
PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 27)
PRESTIFILIPPO GIUSEPPE
PRESTIFILIPPO NICOLA
PRESTIFILIPPO SALVATORE
PROCIDA SALVATORE
PROVENZANO BERNARDO
PULLARA' GIOVAN BATTISTA
PULLARA' IGNAZIO
RANCADORE GIUSEPPE
RANDAZZO GIUSEPPE
RANDAZZO SALVATORE
RANDAZZO VINCENZO

A handwritten signature in dark ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly 'M. Mannoia' or similar, written from bottom to top.

RAPISARDA GIOVANNI

RIELA SAVERIO

RIINA GIACOMO

RIINA SALVATORE

RIZZA SALVATORE

RIZZUTO SALVATORE

ROTOLO SALVATORE

SAVOCA CARMELO

SCADUTO GIOVANNI

SCRIMA FRANCESCO

SORCE VINCENZO

SPINONI GIUSEPPE

TAORMINA GIOVANNI

TORRISI IGNAZIO

TOTTA GENNARO

VASSALLO ANDREA

VERNENGO ANTONINO

VERNENGO GIUSEPPE (cl. 35)

VERNENGO PIETRO

VITALE PAOLO.

Uditi i difensori di parte civile:

SALVATORE LA MARCA, NICASIO MANCUSO, NADIA ALECCI,

A handwritten signature in black ink, written vertically. The signature appears to be 'M. Alecci'.

ODOARDO ASCARI, ALFREDO BIONDI, PIETRO MILIO,
ALFREDO GALASSO.

Uditi i difensori avv.ti:

VINCENZO ARCIRESI, GIOVANNI ANANIA, CARLO ADORNATO,
FRANCESCO INZERILLO, CRISTOFARO FILECCIA, SERAFINO
BELLISSIMO, ANGELO BONFIGLIO, ORESTE BISAZZA
TERRACINI, GIANDOMENICO PISAPIA, ENZO GAITO, SALVO
RIELA, ALDO DE LISI, CLAUDIO FARANDA, ENZO
FRAGALA', PAOLO GULLO, GIUSEPPE LAURIA, ORAZIO
CAMPO, LUIGI LIGOTTI, MARCO MAZZUCA, ROSANNA
NAPOLI, GAETANO PECORELLA, TULLIO ROCCELLA,
ANTONINO RUBINO, ALESSANDRO SCALFARI, SAVERIO PAOLO
FRAGOLA, GIORGIO ZEPPIERI, ALFONSO BRIGHINA,
GAETANO SCAMARCIO, PATRIZIO SPINELLI, ALDO
CASALINUOVO, VINCENZO SINISCALCHI, ATTANASIO
ALESSANDRO, ROMANO TOMMASO, GIOVANNI GARBO,
RAFFAELE RESTIVO, FRINO RESTIVO, FRANCESCO MUSOTTO,
ROBERTO GENNA, TOMMASO FARINA, SALVATORE TRAINA,
MARCELLO GALLO, ENZO FRAGALA', GIOVANNI ARICO', IVO
REINA, MAURIZIO BELLAVISTA, CARMELO CORDARO,
ANTONIO CRISTIANI, GIOACCHINO SBACCHI, CARLO



TAORMINA, ERNESTO D'ANGELO, DELFINO SIRACUSANO,
ORESTE DOMINIONI, TITTA MADIA, ORAZIO CAMPO, TITTA
MAZZUCA, MICHELE CERABONA, SALVATORE GALLINA
MARTANA, GIOVANNI NATALI, FRANCO COPPI, ANTONINO
MORMINO, VINCENZO SINISCALCHI, ARMANDO VENETO, ENZO
TRANTINO.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name, possibly 'E. M. L.' or similar.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

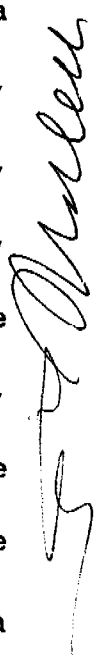
I. L'ISTRUTTORIA

Con rapporto congiunto del 13.7.82, la squadra mobile della Questura di Palermo ed il nucleo operativo carabinieri della stessa città denunciavano alla locale Procura della Repubblica GRECO MICHELE ed altre 161 persone, quali responsabili di reati di associazione per delinquere, finalizzata anche al traffico di stupefacenti, nonché di numerosi omicidi consumati tra il 23.4.81, data di uccisione di BONTATE STEFANO, ed il 17.4.82, giorno dell'assassinio di CORSINO SALVATORE.

Il rapporto costituiva un serio tentativo di interpretazione dei fenomeni cruenti verificatisi - dopo circa un triennio di relativa pace "mafiosa", seguita all'omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE, consumato in Palermo il 30.5.78 - a partire dalla data anzidetta, che doveva segnare l'inizio di una tragica fase di scontri tra fazioni

mafiose, costellata da crimini di ogni genere, tra cui decine di omicidi, e destinata a protrarsi per molti anni.

Ma in quel triennio, il patto di non aggressione tacitamente osservato dalle organizzazioni criminose operanti in territorio siciliano, ed all'interno di ciascuna di esse, non aveva impedito ed anzi aveva favorito loro iniziative gravemente delittuose verso esponenti dei pubblici apparati di repressione, quali gli omicidi del dr. BORIS GIULIANO, capo della squadra mobile della Questura di Palermo, del capitano BASILE EMANUELE, comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, dei magistrati CESARE TERRANOVA e COSTA GAETANO, nonché contro qualificati esponenti politici, come il presidente della Giunta Regionale siciliana, PIERSANTI MATTARELLA. E ciò al fine di rendere indisturbate le attività illecite svolte in varie forme, tra le quali preponderante importanza andava assumendo il traffico di ingenti partite di stupefacenti, importate dal medio e dall'estremo Oriente, raffinate clandestinamente



nell'isola ed immesse specialmente nel mercato nord-americano, con ricavo di cospicui profitti, reinvestiti in impieghi apparentemente leciti. L'uccisione del BONTATE, seguita a breve distanza di tempo da quella di INZERILLO SALVATORE, era interpretata dagli inquirenti (e tale visione era poi confermata nella susseguente istruzione) come rottura del precario equilibrio preesistente, storicamente comprovata dall'immane spargimento di sangue che ne seguì, vittoriosamente innescato e poi perseguito dalla c.d. mafia vincente (costituita prevalentemente dalle "famiglie" mafiose dei "corleonesi", di Ciaculli e di Corso dei Mille) a danno di quella "perdente", cui appartenevano il BONTATE e l'INZERILLO, oltreché il nutrito stuolo degli assassinati, tutti variamente legati - per comune militanza, per interessi economici, per legami di parentela o di amicizia - alle prime due vittime, capi delle rispettive fazioni.



Nel rapporto, tuttavia, non si ponevano in evidenza, verosimilmente perché non ancora

introdotti nel patrimonio conoscitivo degli inquirenti, criteri originali di valutazione del complesso fenomeno mafioso, ancora visto come aggregato di cosche autonome, di ciascuna delle quali erano descritte, secondo i dati sino a quel momento disponibili, composizione, forza numerica, influenza territoriale, responsabilità accertate o supposte nella catena degli omicidi verificatisi sino alla data del 17.4.82, con particolare riferimento alle "famiglie" GRECO e PRESTIFILIPPO (per le zone di Ciaculli e Croceverde Giardini), MARCHESE e TINNIRELLO (per la zona di Corso dei Mille) SPADARO e SAVOCA (per la zona della Kalsa), RICCOBONO (per la zona di Partanna-Mondello), ed al gruppo dei corleonesi, da lungo tempo operante in Palermo.

Sulla base di tali emergenze, il competente P.M. avviava procedimento nei confronti dei soggetti denunciati, poi trasferito nella sede dell'istruzione formale ed al quale erano successivamente riuniti numerosi altri procedimenti nei confronti di altri soggetti, scaturiti da

ulteriori rapporti di P.G., che riferivano l'esito di accertamenti svolti specialmente nel campo della repressione del traffico di stupefacenti. Seguivano attive indagini istruttorie.

Nel frattempo, iniziavano a formarsi crepe vistose nel muro del solidaristico silenzio omertoso, sino a quel momento rigidamente osservato (salvo l'isolato e remoto caso di VITALE LEONARDO, ritenuto il "primo" pentito della mafia) in ossequio ad una regola fondamentale - l'assoluta riservatezza - dell'aggregazione mafiosa. Tale CALZETTA STEFANO, vicino a talune "famiglie" palermitane, offriva spontaneamente la sua collaborazione alle forze di polizia, non soltanto consentendo l'arresto di alcuni importanti latitanti (ALFANO PAOLO e ROTOLO SALVATORE), ma fornendo notizie di prima mano sulle attività delittuose dei soggetti a lui cognitivi e favorendo il rinvenimento di armi e di stupefacenti in apposito nascondiglio presso lo stabilimento dei Bagni Virzi.

Tale collaborazione era di fatto interrotta a

1
A
R. Palmer

1
A
R. Palmer

1
A
R. Palmer

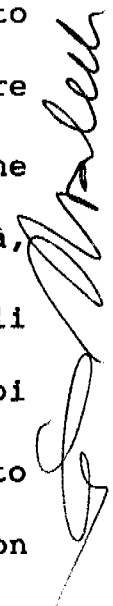
l'individuazione della c.d. "camera della morte", situata in alcuni locali di Piazza S. Erasmo, utilizzata dal gruppo per gli interrogatori e la soppressione di vittime designate. Ivi gli inquirenti rinvenivano, fra l'altro, corde con cappi ed un bastone con presenza di sostanze pilifere, appartenenti a soggetti diversi. Il "pentito", inoltre, indicava nell'avv. SALVATORE CHIARACANE uno dei più diretti collaboratori del MARCHESE, adoperatosi in vario modo - al di là del semplice dovere professionale - per favorire membri della cosca, anche detenuti.

Mentre, dunque, le attività accertative proseguivano in varie direzioni, portando incessantemente alla luce squarci di criminalità organizzata, che venivano a sommarsi al nucleo iniziale (e di ciò qui può darsi conto soltanto in termini estremamente succinti), il 14.7.84 rientrava in Italia, estradatovi dalle autorità brasiliane, il noto BUSCETTA TOMMASO, indicato da tempo quale personaggio di spicco nel panorama mafioso. Isolato, ormai, all'interno della

organizzazione e ricercato dagli avversari, che avevano provveduto anche alla eliminazione di alcuni suoi congiunti, il BUSCETTA forniva amplissima collaborazione agli inquirenti, offrendo una visione articolata del fenomeno mafioso, della sua strutturazione, dei riti di affiliazione, delle principali attività criminose svolte, dei nessi unitari riconducenti le singole cosche in più vasta aggregazione sorretta da principi comuni e governata, per le questioni di collettivo interesse o comunque trascendenti l'ambito locale, da apposito organismo, denominato "cupola" o "commissione", sedente in Palermo e composta dai rappresentanti delle famiglie mafiose più importanti, i cui nomi egli indicava, loro attribuendo, in sostanza, la responsabilità degli omicidi intervenuti nel corso della "guerra di mafia" e di quelli consumati a danno di funzionari dello Stato.

Tali rivelazioni conducevano alla concentrazione in unico procedimento di numerose istruttorie pendenti - oltrech  a seguito del precisato rapporto c.d.

"dei 162" - su singoli episodi criminosi, già separatamente considerati e genericamente riconducibili alla matrice mafiosa, ritenendosi che dall'intreccio delle relative risultanze potessero scaturire reciproche integrazioni probatorie, alla luce degli unitari criteri di condotta criminale descritti dal BUSCETTA. Le dichiarazioni da costui rese trovavano, poi, sostanziale avallo in quelle provenienti da CONTORNO SALVATORE (già membro di spicco della "famiglia di Santa Maria del Gesù" capeggiata da BONTATE STEFANO), il quale, detenuto dal marzo 1982, forniva anche lui al giudice, oltre due anni dopo, rivelazioni sull'organizzazione mafiosa, coincidenti, salvo marginali difformità, con quelle del BUSCETTA, indicando altresì gli autori del tentato omicidio consumato ai suoi danni il 25.6.81 (e nel quale era rimasto coinvolto il ragazzo FOGLIETTA GIUSEPPE) e narrando, con dovizia di particolari, le fasi dello scontro cruento fra le cosche, nel cui corso egli aveva patito perdite impressionanti fra parenti ed amici. Anche tal MARSALA VINCENZO, figlio di MARSALA



MARIANO (ritenuto il capo della "famiglia" di Vicari) offriva la propria collaborazione, in seguito all'uccisione del padre, tratteggiando con notizie dense di particolari la struttura della mafia a carattere rurale, operante nei piccoli centri dell'entroterra.

Nel contempo, importanti risultati erano raggiunti, nell'ambito dello stesso procedimento unitario e della complessiva struttura mafiosa che ne era il sostanziale oggetto, in ordine a un cospicuo traffico di stupefacenti, sostenuto dalla attiva partecipazione di molti membri dell'associazione mafiosa ed imperniato sull'acquisto di ingenti partite provenienti dal medio e dall'estremo oriente, destinate alla raffinazione in laboratori clandestini della Sicilia, per la successiva immissione nei mercati di consumo, specialmente in quelli nordamericano. Tra l'altro, era possibile far luce, sulla base di numerosi sequestri, di testimonianze, di dichiarazioni confessorie rese da vari imputati, italiani e stranieri e di altre acquisizioni processuali, su molteplici episodi

Orlando

concernenti la materia, dal cui insieme era possibile trarre, secondo gli inquirenti, la giudiziale certezza dell'esistenza di una fitta rete di relazioni intersoggettive, finalizzata alle precisate attività economiche ed adeguatamente sostenuta dall'impiego di forti capitali e da circuiti finanziari preposti alle operazioni di riciclaggio dei profitti introitati.

L'ipotesi accusatoria, in particolare, muoveva, come si è detto, dal ritenuto accertamento dell'esistenza di una vasta organizzazione, parallela a quella mafiosa e da questa sostenuta, oltrech  impersonata in buona parte da soggetti associati all'altra che da tempo operava nel traffico delle sostanze stupefacenti, usandovi, in molti casi, organici, mezzi e strutture gi  impiegati nel contrabbando dei tabacchi.

L'approvvigionamento di ingenti quantitativi di morfina base era praticato soprattutto in Turchia ed in Thailandia e la ricostruzione storica ne era possibile attraverso acquisizioni di vario tipo.

Circa i traffici con la Turchia, molti

collaboranti, tra altri ZERBETTO ALESSANDRO, PERINA GIOVANNI, TOTTA GENNARO e AZZOLI RODOLFO, avevano evidenziato l'esistenza di una rete di importazione di stupefacenti destinati ai laboratori siciliani di trasformazione, in cui trovavano spicco le figure di persone accusate di appartenenza all'associazione mafiosa, come - tra altri - i fratelli GRADO, i MAFARA, ALBERTI GERLANDO, (senjor), BADALAMENTI GAETANO, LEGGIO LUCIANO (ancorché detenuto), il ricordato BONTATE STEFANO, FIDANZATI GAETANO e gli stessi BUSCETTA e CONTORNO, ciascuno dei quali era a vario titolo collegato con ulteriori zone di smistamento all'estero. Anche tale WARIDEL PAUL EDWARD aveva fornito indicazioni su un cittadino turco (tale MUSULLULU YASER, residente in Zurigo), a suo dire coinvolto in ingenti affari di droga con gruppi siciliani.

L'importazione di morfina dalla Thailandia era risultata affidata al cittadino cinese KOH BAK KIN, che riforniva le famiglie mafiose di ROSARIO RICCOBONO e di BENEDETTO SANTAPAOLA. Sul punto le

indagini avevano segnato un rilevante traguardo, in primo luogo, con l'arresto nel novembre 1981 di GASPARINI FRANCESCO, all'aeroporto di Parigi, con kg. 4,500 di eroina proveniente da Bangkok. Il GASPARINI, nell'occasione diretto a Roma, forniva poi informazioni su un consistente traffico di morfina attraverso il predetto KIN, sostanze destinate ai laboratori siciliani.

In secondo luogo, si era proceduto il 24.5.83 al sequestro, in Suez, della nave "Alexandros", con un carico di kg. 233 di eroina di origine thailandese, pure destinata ai laboratori siciliani, come già rivelato dal GASPARINI, che all'operazione era stato partecipe. Lo stesso KIN, peraltro, nel prestare attiva e volontaria collaborazione alla giustizia italiana, aveva confermato le predette circostanze ed in particolare il collegamento con le famiglie mafiose palermitane e catanesi per il traffico internazionale degli stupefacenti.

Tali risultanze erano sussidiate dalla scoperta, nel territorio siciliano, di laboratori di trasformazione ormai dismessi e di un altro, ancora

funzionante, sito in Palermo, via Messina Marine, la cui gestione era stata attribuita alla famiglia dei VERNENGO, capeggiata da VERNENGO PIETRO, i cui membri erano ritenuti esperti chimici.

Sulle successive fasi del circuito commerciale, si riteneva raggiunta la prova di una intensa attività di esportazione di eroina già raffinata, oggetto di specifiche indagini parzialmente confluite nel procedimento c.d. di "pizza connection", instaurato negli Stati Uniti di America, in parte coinvolgente anche imputati nel presente procedimento; e quanto al riciclaggio, le indagini bancarie avevano dimostrato, secondo l'accusa, l'esistenza di opportuni canali - apparentemente leciti - per fare rientrare in Italia i capitali accumulati, destinati a vari investimenti, tra cui specialmente attività imprenditoriali di carattere edilizio.

Tra gli episodi legati ai traffici in discorso, è utile segnalare - senza alcuna pretesa di rassegna esaustiva, in questa sede - l'arresto di ABBENANTE MICHELE avvenuto il 21.10.82 all'aeroporto di Roma, allorché lo stesso, che proveniva da

Copenaghen, era colto in possesso di kg. 9,5 di eroina, e si accertava, poi, che egli aveva compiuto tre viaggi in Thailandia fra la primavera e l'estate dello stesso anno, ed in Bangkok, ove si era verosimilmente incontrato con tale PALESTRINI FIORAVANTE, che aveva preso il posto del GASPARINI nella funzione di collegamento tra il KOH BAK KIN ed il gruppo siciliano del RICCOBONO, rappresentato da MUTOLO GASPARE. E difatti il PALESTRINI era stato poi arrestato a bordo della nave "Alexandros", in occasione del relativo sequestro.

Altro importante episodio, che si riteneva poi di eminente rilievo quanto al possibile movente dell'uccisione del dr. BORIS GIULIANO, si era verificato il 19.6.79 all'aeroporto di Palermo, allorché erano state sequestrate due valigie contenenti 500.000 dollari, attraverso cui era stato agevole risalire ai rapporti tra gruppi siciliani e nord-americani nel traffico di stupefacenti.

Sulla base di tali e di altri riferimenti, si

riteneva di individuare vari gruppi particolarmente impegnati nelle attività commerciali connesse alla materia: quello dei GRADO, operante soprattutto in Milano, cui era collegato il TOTTA e che si avvaleva di corrispondenti in Palermo (CONTORNO, GAETANO, BADALAMENTI, BONTATE etc. etc.); il gruppo palermitano dei RICCOBONO e quello di BENEDETTO SANTAPAOLA, di Catania, i cui reciproci rapporti erano mantenuti da MUTOLO GASPARE, braccio destro dei RICCOBONO, e da CONDORELLI DOMENICO, ligio al ritenuto boss catanese, al quale risultavano poi collegati, secondo l'ipotesi accusatoria, membri delle "famiglie" FERRERA e CANNIZZARO; il gruppo di CALO' GIUSEPPE, radicato in zona urbana di Palermo (Porta Nuova), nel cui ambito preminente appariva la posizione di SPADARO TOMMASO, già severamente condannato con sentenza del tribunale di Firenze per analoghe attività.

Nelle relative indagini, intessute, anche e soprattutto, sulla fitta trama di rivelazioni provenienti da soggetti sicuramente inseriti in quel contesto di criminalità, e in esso già

attivamente operanti, restavano coinvolti molti imputati, a parecchi dei quali era attribuito ruolo promotore o direttivo nella costituzione e nella gestione delle rispettive associazioni, tra le quali, poi, il giudice di merito non riteneva di ravvisare quei vincoli di unitarietà verticistica, invece colti tra le associazioni mafiose.

Alla stregua delle cennate risultanze, arricchite peraltro da contributi ulteriori, provenienti da fonti disparate, che coinvolgevano, complessivamente, oltre 700 imputati, si procedeva alla contestazione organica delle imputazioni elevate, che erano sostanzialmente raggruppate in cinque distinti ambiti, rispettivamente concernenti:

- il delitto di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416, primo, terzo, quarto e quinto comma, C.P., con l'aggravante di cui all'art. 18 della legge 646/82, in relazione ai fatti consumati anteriormente al 29.9.82;
- il delitto di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis C.P., con le aggravanti di

cui ai commi quarto e sesto e, per taluni imputati, secondo, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P., in relazione ai fatti associativi consumati posteriormente al 29.9.82, e in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 646/82;

- gli omicidi e tentati omicidi, ai danni di oltre 100 persone, consumati sino al primo semestre dell'anno 1983 (compreso), oltreché i reati connessi;

- le associazioni finalizzate al traffico degli stupefacenti ed i reati di acquisto e cessione di dette materie, ai sensi degli artt. 71, 74, 75 secondo comma legge 685/75;

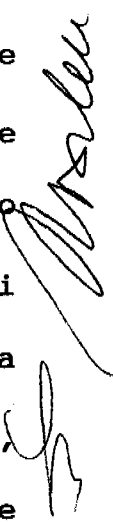
- i reati c.d. minori, riguardanti decine di episodi di danneggiamenti, estorsioni, detenzioni e porti illegali di armi, ricettazioni, rapine, favoreggiamenti etc., ascritti a membri di cosche mafiose o ad estranei.

In relazione ai numerosissimi delitti contro la vita, poteva ulteriormente introdursi, secondo l'impostazione accusatoria (in seguito recepita

nella sentenza di primo grado), la seguente distinzione:

- reati costituenti l'inizio della c.d. "guerra di mafia", e cioè gli omicidi nelle persone di BONTATE STEFANO, INZERILLO SALVATORE, TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE, FEDERICO ANGELO, D'AGOSTINO EMANUELE ed i tentati omicidi contro il CONTORNO e tali SPITALE e CAPUANO;

- reati concernenti lo sterminio delle c.d. "cosche perdenti", ai danni di persone ritenute variamente legate al CONTORNO ed a GRECO GIOVANNI, detto "Giovannello", già componente della cosca di Ciaculli, capeggiata da GRECO MICHELE, ma successivamente legatosi alle associazioni avverse, comandate dal BONTATE e dall'INZERILLO; in tale novero erano ricondotti gli omicidi di RUGNETTA ANTONINO, MANDALA' PIETRO, MAZZOLA EMANUELE, TERESI FRANCESCO PAOLO, IENNA MICHELE, GRADO ANTONINO, DI FRESCO GIOVANNI, D'AGOSTINO IGNAZIO, DI FRESCO FRANCESCO, MANDALA' FRANCESCO, CORSINO SALVATORE, BELLINI CALOGERO, MARCHESE PIETRO, ucciso nel



carcere dell'Ucciardone, ROMANO PIETRO, SPICA ANTONIO, SPITALIERI SALVATORE, GRECO SALVATORE, CINA' GIACOMO, PESCO VINCENZO;

- fatti concernenti la c.d. "tufiata di Ciaculli"

(il tentato omicidio di GRECO GIUSEPPE GIOVANNI, nato nel 1952, noto con il nomignolo di "scarpazzedda" o "scarpuzzedda", ritenuto eminente e feroce esponente della cosca di Ciaculli ed autore materiale di numerosi omicidi), cui seguì la violenta reazione del suo gruppo, concretatosi secondo l'accusa, nella uccisione di parenti del BUSCETTA (BUSCETTA BENEDETTO, BUSCETTA ANTONIO, BUSCETTA VINCENZO e BUSCETTA BENEDETTO) e di tali GENOVA GIUSEPPE, D'AMICO ANTONINO, D'AMICO ORAZIO, FICANO GASPARE, FICANO MICHELE, AMODEO PAOLO, AMODEO GIOVANNI, tutti ritenuti legati, con relazioni varie, ai soggetti considerati gli ispiratori della "tufiata";

- gli altri omicidi della "guerra di mafia" (vittime ne furono SIRCHIA GIUSEPPE, GAMBINO GIACOMO, DI CRISTINA GIUSEPPE, DI NOTO FRANCESCO, SEVERINO GIUSEPPE, SEVERINO SALVATORE, GNOFFO

IGNAZIO, DI BIAGIO GIOVANNI, PECORELLA STEFANO,
INZERILLO GIUSEPPE, MAFARA GIOVANNI, MAFARA
FRANCESCO, GRADO ANTONINO, DI GREGORIO SALVATORE,
BADALAMENTI ANTONINO, GALLINA STEFANO, BADALAMENTI
SILVIO, SORCI ANTONINO, SORCI CARLO e SORCI
FRANCESCO);

- gli omicidi di pubblici funzionari, nei quali
venivano compresi quelli già ricordati del dr.
GIULIANO e del capitano BASILE, quelli successivi
di altrettanta eccezionale gravità, quali
l'uccisione del prof. PAOLO GIACCONE, docente di
medicina legale e perito giudiziario e gli eccidi
del generale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, della
moglie EMANUELA SETTI CARRARO e dell'agente della
Polizia di Stato DOMENICO RUSSO, consumate in
Palermo la sera del 3.9.82 (ma il RUSSO, gravemente
ferito, decedeva, in realtà, il successivo giorno
15); ancora l'assassinio collettivo consumato il
16.6.82 nell'abitato di Palermo, dei carabinieri
FRANZOLIN SILVANO, RAITI SALVATORE e DI BARCA
LUIGI, nonché del detenuto FERLITO ALFIO,
personaggio eminente della mafia catanese, che



essi scortavano in traduzione al carcere di Marsala, e dell'autista privato DI LAVORO GIUSEPPE, che era al volante dell'autovettura investita dal fuoco (c.d. "strage della Circonvallazione" e a riguardo della quale si riteneva che l'agguato, sicuramente diretto contro il FERLITO, fosse stato eseguito da elementi palermitani e catanesi, con il benestare della "commissione", su mandato di BENEDETTO SANTAPAOLA, capo della cosca catanese avversa a quella diretta dall'ucciso); ed infine, l'assassinio dell'agente di P.S. ZUCCHETTO CALOGERO, abile investigatore della Questura di Palermo, particolarmente addentro agli ambienti mafiosi della città.

- gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille, capeggiata da MARCHESE FILIPPO, consumati nelle persone di BUSCEMI SALVATORE, AMBROGIO GIOVANNI, GENNARO DIEGO, INGRASSIA DOMENICO, SPARACELLO GIACOMO, LO VERSO MAURIZIO, FALLUCCA GIOVANNI, TAGLIAVIA GIOACCHINO, FINOCCHIARO GIUSEPPE, PATRICOLA FRANCESCO, CALABRIA AGOSTINO,

BUSCEMI RODOLFO, RIZZUTO MATTEO, MIGLIORE ANTONINO, LO IACONO CARMELO, PERI ANTONINO, RAGONE PIETRO, SCALICI GAETANO, BENFANTE GIOVANNI: ed in tale ambito avevano particolare rilievo, ai fini delle successive incriminazioni, le propalazioni, anche confessorie, del predetto SINAGRA VINCENZO classe 1956.

In esito alla espletata, complessa istruzione formale era disposto, con sentenza-ordinanza dell'8.11.85, il rinvio di 476 imputati al giudizio della Corte d'Assise di Palermo (ne è inutile in questo luogo l'indicazione nominativa, anche perché molti non sono più interessati al presente grado), ma nei confronti di quindici di essi era poi ordinata, in sede dibattimentale, la separazione del giudizio, per ragioni varie.

A 364 imputati restavano ascritte imputazioni concernenti il reato associativo comune e quello di tipo mafioso; a 310, per lo più identificatisi nei predetti, erano addebitati i reati associativi e specifici riguardanti il commercio degli stupefacenti; a taluni di costoro, nonché ad altri

prevenuti, rimanevano contestati reati diversi contro il patrimonio ovvero contro l'amministrazione della giustizia (favoreggiamenti, false testimonianze), ovvero, ancora, reati in materia di detenzione e porto illegale di armi; era, in apice, mantenuta ferma, malgrado l'identità soggettiva di molti partecipi, la distinzione tra reato associativo, comune o di tipo mafioso, e reato associativo in materia di stupefacenti.

Le imputazioni riguardanti i delitti contro la vita ed i reati connessi (per lo più, detenzione e porto di armi, anche da guerra, sequestri di persona ed occultamenti di cadavere), restavano ascritte a un più ristretto novero di soggetti, prevalentemente imperniato sui componenti la c.d. "cupola" o "commissione", identificati in RIINA

SALVATORE, PROVENZANO BERNARDO, RICCOBONO ROSARIO, GRECO MICHELE, GRECO SALVATORE (classe 1927), BRUSCA BERNARDO, SCAGLIONE SALVATORE, CALO' GIUSEPPE, GERACI ANTONINO (nato il 2.1.17), MOTISI IGNAZIO, SCADUTO GIOVANNI, MARCHESE FILIPPO, MADONIA FRANCESCO, cui era attribuita, unitamente

a GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", la responsabilità decisionale dei relativi fatti (per lo più materialmente consumati da ignoti), eccezion fatta per quelli ricondotti invece ad esclusiva iniziativa della cosca di Corso dei Mille, che restavano ascritti, per la fase ideativa e per quella esecutiva, a MARCHESE FILIPPO e, con variazioni soggettive nei singoli casi, ai suoi accoliti ZANCA CARMELO, ZANCA ONOFRIO, ROTOLO SALVATORE, SENAPA PIETRO, SINAGRA VINCENZO di Antonino (classe 1956), SINAGRA VINCENZO di Salvatore (classe 1952), SINAGRA ANTONIO, TINNIRELLO GAETANO, SPADARO FRANCESCO e SPADARO VINCENZO.

Il concorso in alcuni degli omicidi (consumati o tentati) ascritti ai componenti della "cupola" era altresì contestato ad altri imputati (DI CARLO ANDREA, LUCCHESI GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, PULLARA' IGNAZIO, PULLARA' GIOVAN BATTISTA, BONO GIUSEPPE, CUCUZZA SALVATORE, ADELFO FRANCESCO, ADELFO GIOVANNI, ADELFO SALVATORE, ARGANO GASPARE, BRUNO FRANCESCO, BUFFA VINCENZO ed altri),

come sarà meglio chiarito, per quanto necessario, nell'esame delle singole posizioni.

Erano complessivamente sottoposti all'esame della Corte d'Assise di Palermo 453 capi di accusa, esclusi quelli riguardanti i soggetti nei cui confronti era poi disposta la separazione del giudizio.

II - LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza in data 16.12.87, detta Corte adottava le statuizioni ritenute di giustizia, assolvendo quindici imputati dai reati contestati con formule varie e dichiarando l'estinzione degli addebiti nei riguardi di altri quattro per morte; pronunciava condanne a pene varie nei confronti di 209 imputati dei reati associativi, comuni o di tipo mafioso, e di 140 imputati dei reati in materia di stupefacenti, (se ne vedano elencazioni nominative alle pagg. 441 - 444 ed alle pagg. 451 - 454 della sentenza di secondo grado), rispettivamente infliggendo le relative pene principali ed accessorie; e di altri imputati, ancora, per reati

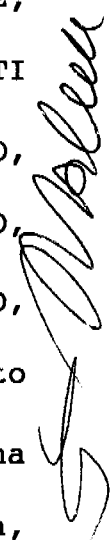


di altra natura.

Con particolare riferimento ai delitti di sangue, la Corte affermava la responsabilità di:

- BRUNO FRANCESCO, in relazione all'omicidio di GALLINA STEFANO ed al tentato omicidio di SIMONETTA MARIA, condannandolo alla pena di anni 25 di reclusione e di Lit. 3.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- BUFFA FRANCESCO, in relazione al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, condannandolo alla pena di anni 15 di reclusione e di Lit. 1.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- CUCUZZA SALVATORE, in relazione al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, condannandolo alla pena di anni 18 di reclusione e di Lit. 10.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- GRECO GIOVANNI, in relazione al tentato omicidio di GRECO GIUSEPPE fu Nicola ("scarpazzedda"), condannandolo alla pena di anni 15 di reclusione e di Lit. 1.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- GRECO MICHELE, in relazione agli omicidi di

INZERILLO SALVATORE, TERESI GIROLAMO, DI FRANCO,
FEDERICO, ANGELO e SALVATORE, SEVERINO VINCENZO e
SALVATORE, GNOFFO, MANDALA', MOZZOLA, MAFARA
GIOVANNI, MAFARA FRANCESCO, GRADO ANTONINO, DI
GREGORIO, TERESI FRANCESCO PAOLO, IENNA, GRADO
ANTONINO (classe 1948), DI FRESCO GIOVANNI,
D'AGOSTINO, DI FRESCO FRANCESCO, MANDALA'
FRANCESCO, ROMANO, SPICA ANTONIO, CORSINO,
FRANZOLIN, RAITI, FERLITO, DI BARCA, DI LAVORE,
GRECO SALVATORE, CINA', DALLA CHIESA, SETTI
CARRARO, RUSSO, BUSCETTA BENEDETTO ed ANTONINO,
GENOVA, D'AMICO ANTONINO e D'AMICO ORAZIO,
FICANO GASPARE e FICANO MICHELE, AMODEO PAOLO,
BELLINI, AMODEO GIOVANNI, PESCO, ed al tentato
omicidio del CONTORNO, condannandolo alla pena
dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa,
anche per reati associativi e per quelli connessi
ai delitti predetti; l'imputato restava variamente
assolto dagli altri omicidi ascrittigli, fra cui
quelli nelle persone del dr. GIULIANO, del
capitano BASILE, del prof. GIACCONE, del BONTATE e
del DI CRISTINA;



- LUCCHESI GIUSEPPE, in relazione all'omicidio di BONTATE STEFANO ed al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reati associativi;
- MADONIA FRANCESCO, in relazione all'omicidio del capitano BASILE ed al tentato omicidio di MUSANTI SILVANA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per i reati associativi; l'imputato restava assolto dagli altri, numerosissimi omicidi ascritti, consumati o tentati, e dai reati connessi;
- MANISCALCO SALVATORE, in relazione agli omicidi di BUSCEMI RODOLFO e di RIZZUTO MATTEO, condannandolo alla pena di anni 25 di reclusione e di Lit. 3.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- MARCHESE ANTONINO, in relazione agli omicidi di LO IACONO e del PERI, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi;
- MARCHESE GIUSEPPE, in relazione all'omicidio del

RUGNETTA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi;

- MONTALTO GIUSEPPE e MONTALTO SALVATORE, in relazione all'omicidio di INZERILLO SALVATORE ed ai tentati omicidi di SPITALE FRANCESCO e di CAPUANO AGOSTINO, condannando il primo alla pena della reclusione di anni 25 e della multa di Lit. 3.000.000 ed il secondo alla pena dello ergastolo e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reati associativi;

- PROVENZANO BERNARDO, in relazione alla più parte degli omicidi, tentati o consumati, che gli erano ascritti (tra cui i più rilevanti per le qualità soggettive delle vittime), condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi; l'imputato era assolto con formule varie dai restanti delitti contro la vita;

- PULLARA' GIOVAN BATTISTA, in relazione agli omicidi di TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE, FEDERICO ANGELO, condannandolo

alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi; l'imputato restava assolto da altri reati di sangue;

- RIINA SALVATORE, nei cui confronti erano assunte statuizioni eguali a quelle concernenti il PROVENZANO, in considerazione della comune qualità di rappresentanti della "famiglia" di Corleone, facente capo a LEGGIO LUCIANO (detenuto), in seno alla "cupola";

- ROTOLO SALVATORE, in relazione agli omicidi RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, RAGONA e GIACCONE, condannandolo alla pena dello ergastolo ed alla multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi, dagli altri addebiti similari l'imputato era assolto con formule varie;

- SANTAPAOLA BENEDETTO, in relazione ai fatti della "strage della Circonvallazione" ed agli omicidi DALLA CHIESA, SETTI CARRARO e RUSSO, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa anche per reati associativi;

- SENAPA PIETRO, in relazione agli omicidi di TAGLIAVIA GIOACCHINO, FIORENTINO ORAZIO, RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, LO IACONO, PERI, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi; l'imputato era assolto dall'omicidio di PATRICOLA FRANCESCO;

- SINAGRA ANTONIO, in relazione agli omicidi LO VERSO, FALLUCCA, RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, MIGLIORE, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi e di altra natura;

- SINAGRA VINCENZO di Antonino (classe 1956), in relazione agli omicidi RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, MIGLIORE, condannandolo alla pena della reclusione di anni 21 e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reati associativi e di altro genere;

- SINAGRA VINCENZO di Salvatore (classe 1952), in relazione agli omicidi LO VERSO, FALLUCCA, RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, RAGONA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi e di altra natura; l'imputato era invece assolto, con formule

varie, da altre imputazioni di omicidio (nelle persone di AMBROGIO, GENNARO, DI FAZIO, FINOCCHIARO, CALABRIA, SCALICI);

- SPADARO FRANCESCO, in relazione agli omicidi TAGLIAVIA e FIORENTINO, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reato associativo; l'imputato era invece assolto dall'imputazione concernente l'omicidio PATRICOLA;

- VERNENGO PIETRO, in relazione all'omicidio del RUGNETTA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi e di altro genere; egli era assolto da altri delitti di sangue.

A carico di vari imputati condannati, la Corte poneva le pene accessorie e le misure di sicurezza come per legge, nonché, quando del caso, l'obbligo del risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Essi restavano assolti dagli altri omicidi, consumati o tentati loro ascritti, con formule varie.

Tra i soggetti condannati, ai soli AZZOLI RODOLFO,

BUSCETTA TOMMASO, BRUNO FRANCESCO, CONTORNO
SALVATORE, CORALLO GIOVANNI, D'AMICO BALDASSARRE,
DE CARO CARLO, DI MARCO SALVATORE, GASPARINI
FRANCESCO, GRECO GIUSEPPE (classe 1954), MANISCALCO
SALVATORE, MONTALTO GIUSEPPE, PERINA GIOVANNI,
SCADUTO GIOVANNI, SINAGRA VINCENZO (classe 1956),
TOTTA GENNARO, VASSALLO ANDREA, ZERBETTO ALESSANDRO
erano concesse le attenuanti generiche, ritenute
prevalenti soltanto nei confronti del BUSCETTA, del
CONTORNO, del DE CARO, del SINAGRA, del TOTTA e
dello ZERBETTO, in ragione degli apporti probatori
conferiti nel procedimento.

Ancora in materia di delitti contro la vita, è
utile segnalare che restavano assolti, con formule
varie, dagli omicidi, consumati o tentati, loro
ascritti, ADELFO FRANCESCO, ADELFO GIOVANNI,
ADELFO SALVATORE, ARGANO GASPARE, BRUSCA BERNARDO,
CALO' GIUSEPPE, CAPIZZI BENEDETTO, CORALLO
GIOVANNI, D'ANGELO GIUSEPPE, GAMBINO GIUSEPPE,
GERACI ANTONINO, LO IACONO PIETRO, MARCHESE MARIO,
MOTISI IGNAZIO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI, PROFETA
SALVATORE, PULLARA' IGNAZIO, SPADARO VINCENZO,

SCADUTO GIOVANNI, TINNIRELLO GAETANO, ZANCA ONOFRIO, ZANCA CARMELO, SCAGLIONE SALVATORE ed altri ancora, pur essendo molti di essi condannati per reati associativi o in materia di stupefacenti. I numerosi delitti di omicidio, e reati connessi, ascritti a PRESTIFILIPPO MARIO GIOVANNI, ritenuto uno dei più feroci sicari delle cosche mafiose, erano dichiarati estinti per morte del reo, intervenuta per assassinio nelle more del dibattimento di primo grado.

E' superfluo, poi, fare cenno delle statuizioni, anche di condanna, assunte in primo grado nei confronti degli imputati GRECO GIUSEPPE fu Nicola ("scarpazzedda"), MARCHESE FILIPPO, RICCOBONO ROSARIO, BONO GIUSEPPE, cui erano ascritti parecchi delitti contro la vita, unitamente ad altri reati, essendo stata disposta nei loro confronti, in sede di appello, la separazione del giudizio, ai sensi dell'art. 89 C.P.P. (del 1930), data la sopravvenienza di elementi deponenti indiziariamente per la loro scomparsa.

Nei confronti di GRECO MICHELE (oltreché di

altri), altra sezione della stessa Corte d'Assise aveva pronunciato, in data 17.11.84, sentenza di condanna alla pena della reclusione di anni 24 per l'omicidio di MARCHESE PIETRO, e per il ferimento di CAMPORA DOMENICO, materialmente consumato da sicari nella casa circondariale di Palermo il 25.2.82. Il procedimento, contraddistinto con il nr. 51/85 R.G., era poi riunito, nel giudizio di appello, a quello principale di cui sopra, recante il nr. 52/88, cui era altresì unito, allo stesso fine, il procedimento nr. 43/87, a carico di MARTELLO UGO e RANDAZZO VITO VINCENZO, assolti con sentenza di detta Corte d'Assise in data 25.3.87 da imputazioni per reati associativi, finalizzati anche al traffico di stupefacenti.

Alla base delle decisioni rese nel procedimento principale, il giudice di primo grado poneva i seguenti principi (concernenti aspetti generali, comuni a più imputati), di cui è utile una sommaria enunciazione, anche per l'opportuno confronto con le successive vedute della Corte d'Assise d'Appello.

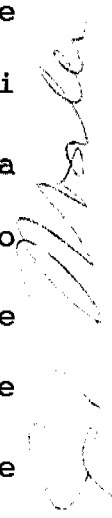
S. Miller

In tema di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei c.d. collaboranti, e dei chiamanti in correità, riteneva il giudice di poterla verificare positivamente, pure nei limiti dettati dalla necessaria prudenza in materia di evidente delicatezza, per una serie di considerazioni centrate sulle motivazioni psicologiche afferenti a ciascun dichiarante, per il disinteresse manifesto a false incolpazioni in presenza anche di autoaccuse tanto più inducenti a valutazioni di complessiva credibilità, per l'accertata autonomia delle fonti rivelatrici, conferente maggior credito al coincidente risultato delle plurime propalazioni, tanto più asseverato da marginali discrasie, per la ritenuta sussistenza di riscontri obiettivi, per la consonanza delle rivelazioni con i risultati scaturiti direttamente dalle indagini di polizia, comunque ponendo l'esigenza indeclinabile del riscontro esterno alle fonti soggettive, tuttavia da intendersi non quale conferma analitica di ciascun brano della singola dichiarazione accusatoria, ma quale



conferma anche parziale, delimitata cioè a taluni aspetti o a punti specifici della propalazione, eventualmente derivabile anche da concorrente, purché genuinamente autonoma chiamata, se in grado di conferire alla prima fonte la necessaria integrazione per farla assurgere a valenza di prova, secondo il libero convincimento del giudice.

Con particolare riferimento agli atti collaborativi del BUSCETTA e del CONTORNO (certamente, i maggiori "pentiti" presenti nel procedimento, a prescindere dalle nuove fonti acquisite nel dibattimento di appello), la Corte, disattesa la tesi aprioristica della totale inutilizzabilità in quanto proveniente da coimputati, confessi malfattori, ne sottolineava la credibilità complessiva, anche sulla considerazione di uno specifico interesse alla verità dei fatti narrati, pena la facile smentita aliunde, a nulla rilevando, peraltro, il sentimento di odio o il desiderio di vendetta eventualmente ravvisabili all'origine delle confessioni, perché incanalatisi in forme di



apprezzabile collaborazione con le autorità dello Stato, anziché di reazione cruenta tipiche della cultura mafiosa. Distingueva, poi, tra vere e proprie chiamate in correità, o indicazioni di reità specifiche, abbisognevole di particolari delibazioni anche alla luce dei necessari riscontri, e semplici esposizioni sulla struttura e sulle attività dell'organizzazione mafiosa, ritenute parti integranti delle rispettive ammissioni di responsabilità per reati associativi; aggiungeva, inoltre, specifici ed approfonditi esami di ciascun dichiarante (ed altresì degli altri collaboratori SINAGRA, CALZETTA, MARSALA, DI MARCO), tratteggiandone il percorso criminale - serbatoio di preziose informazioni poi rivelate -, i contatti con l'ambiente di riferimento, l'atteggiamento processuale, visto nei momenti essenziali, anche in contrasto con gli accusati, ed il tutto rapportando al previo e certo radicamento di ognuno nella realtà criminale mafiosa, poi da essi descritta con ottica "dall'interno".

La sussistenza dei requisiti giuridici

Malle

dell'associazione per delinquere e di quella di tipo mafioso era attentamente riscontrata dalla Corte sulla base delle ricostruzioni in fatto consentite dal complesso degli elementi probatori acquisiti, denotanti una stessa realtà associativa operante sino al 29.9.82 ed anche successivamente, alla quale riteneva, dunque, di applicare i modelli giuridico-penali cronologicamente appropriati, ai sensi degli artt. 416 e 416 bis C.P., rispettivamente, tra di questi introducendo il criterio della reciproca autonomia, con conseguente irrogazione di duplice sanzione, tuttavia temperata a mezzo della generalizzata applicazione dell'istituto della continuazione ai condannati per doppio reato (capi 1 e 10 della rubrica).

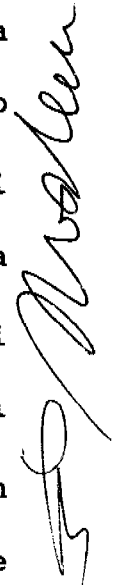
In tale prospettiva, la Corte riteneva di ravvisare nella associazione denominata "cosa nostra" non già una pluralità scollegata di cosche mafiose, liberamente ed autonomamente operanti, senza legami diversi da quello genericamente finalistico, ma una unitaria organizzazione di tipo federalistico - verticistico, articolata su strutture

territoriali prefissate, corrispondenti all'ambito localistico di ciascun gruppo di base, fruanti di autogoverno per le questioni di esclusivo interesse, ma raggruppate verticalmente per quelle di più ampio respiro, secondo una rastremazione gerarchica sostenuta da organi intermedi, confluenti al vertice nel direttorio unico costituito dalla "cupola" o "commissione", impersonato dai rappresentanti delle più cospicue "famiglie" e deputato al governo generale dell'organizzazione, e perciò all'assunzione delle più rilevanti decisioni; il tutto, secondo regole di funzionamento, estese anche al campo sanzionatorio, costituente un vero "corpus" di disciplina interna.

In tal senso, la Corte utilizzava e riscontrava le fonti confidenziali sopraindicate, nonché le dichiarazioni precedentemente ed informalmente rese da DI CRISTINA GIUSEPPE (esponente mafioso di spicco, assassinato nell'anno 1978, nell'ambito di oscuri contrasti fra le cosche) al capitano ALFIO PETTINATO, comandante la compagnia

carabinieri di Gela, oltrech  materiale di varia natura.

Integrando tali risultanze con quelle concernenti la genesi storica e lo svolgimento della c.d. guerra di mafia, nel periodo di tempo compreso tra l'aprile 1981 e la prima met  dell'anno 1983, ed all'uopo utilizzando prevalentemente le versioni del BUSCETTA e del CONTORNO, secondo l'antitesi mafia vincente - mafia perdente, la Corte riteneva di poter far carico ai membri della stessa "commissione" (nel cui ambito, intanto, si riteneva avessero preso netto ed incontrastato sopravvento le cosche corleonesi, di Ciaculli, di Corso dei Mille, e quelle alleate, tutte appartenenti alla linea "vincente") della pi  parte degli omicidi consumati, in qualit  di mandanti coordinati dal capo dell'organismo, GRECO MICHELE, sia pure con variazioni individuali imposte dall'applicazione del principio giuridico all'uopo individuato, nell'ambito del concetto della responsabilit  penale personale, perci  ritenendosi insufficiente la sola qualit  di componente del direttorio,



essendo necessario il concorso di ulteriore ed integrativo elemento di personale collegamento con il singolo fatto delittuoso (sotto l'aspetto materiale, strumentale o anche logico), che fungesse da chiusura del circuito indiziario innescato dalla qualità rivestita, non potendosi, infatti, escludere la possibilità, del resto concretamente verificata in taluni casi, di iniziative delittuose individuali, non sostenute, cioè, dall'assenso determinante o coadiuvante di altri membri della "cupola".

Su tale base, la Corte elaborava criteri atti a discriminare, sul piano logico-fattuale, i fatti deliberati dallo organismo di vertice da quelli di più ristretta matrice, includendo nel novero dei primi, ad esempio, gli omicidi del BONTATE, dell'INZERILLO, di loro parenti e collaboratori, in quanto ritenuti esiti primari e consequenziali dello sterminio decretato dai gruppi vincenti (predominanti nella "commissione") contro quelli perdenti, nonché gli omicidi DALLA CHIESA, BASILE, GIULIANO, ed altri pure consumati nelle persone di



altri pubblici dipendenti, perché valutati quali fatti di eccezionale rilievo, consumati al fine di paralizzare la risposta dello Stato allo strapotere mafioso ed ai sottostanti interessi criminali - finanziari, che nella "cupola" trovavano coagulo strategico.

A sostegno di tali convincimenti e, più in generale, della ritenuta unitarietà del fenomeno mafioso - almeno ai livelli più elevati e delle sue manifestazioni eminenti - la Corte sottolineava che lo stesso fucile kalashnikov, usato nel tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, era stato precedentemente impiegato nel danneggiamento dei vetri blindati della gioielleria CONTINO (contro cui erano state sparate raffiche, probabilmente a scopo di prova), nel tentato omicidio delle guardie private SPITALE e CAPUANO, nell'omicidio INZERILLO e, assai verosimilmente, in quello del BONTATE, oltretutto nella c.d. "strage della Circonvallazione", in cui era altresì apparso un secondo fucile kalashnikov, successivamente usato nei fatti di Via Carini (gli omicidi dei coniugi



DALLA CHIESA e dell'agente RUSSO), unitamente all'omologo; e che nella predetta strage, oltreché nell'omicidio dell'INZERILLO e, probabilmente, in quello del BONTATE, era stato impiegato uno stesso fucile cal. 12, caricato a lupara, poi adoperato anche nelle uccisioni di via Carini.

Tali risultanze erano desunte da accertamenti peritali-balistici espletati nel procedimento, pure contestati dalle difese degli imputati con argomentazioni varie, disattese efficacemente dalla Corte e non riprodotte, poi, nei motivi di ricorso.

Nei confronti di associati estranei alla "cupola", ma avvantaggiati dai delitti deliberati e dalle altre vicende criminose di cui trattasi - spesso trasversalmente decise all'interno di una stessa cosca, per la risistemazione delle posizioni dominanti in conformità alla linea impostasi dal vertice - o comunque costretti ad una scelta di campo nel medesimo senso, riteneva la Corte che la semplice adesione morale al programma attuativo o la aspettativa di possibili utilità non ne

legittimasse l'affermazione di colpevolezza concorsuale, secondo gli ordinari criteri in materia di concorso nel reato.

In tema, ancora, di reato associativo, chiariva preliminarmente la Corte di primo grado che la qualifica di "uomo d'onore", spesso usata dai chiamanti in correità per l'individuazione di singoli associati, non sottintendesse una mera condizione soggettiva di adesione morale, scevra di risvolto penale, ma descrivesse, invece, una concreta condotta di partecipazione alla associazione mafiosa, introdotta con il solenne rituale dell'affiliazione e consistente nello irritrattabile impegno di una personale ed illimitata disponibilità per il raggiungimento degli scopi del gruppo.

Stabiliva, poi, il concetto che, nel difetto di provato recesso, gli imputati del reato di associazione per delinquere, per condotta partecipativa alla cosca mafiosa in periodo anteriore al 29.9.82, dovessero rispondere anche del delitto di associazione di tipo mafioso,

successivamente introdotto, sempreché nel concreto comportamento sussistessero gli estremi della nuova disciplina; e riteneva, peraltro, interrotta la permanenza del vincolo nel caso di intervenuta detenzione.

Nella stessa materia, si poneva la Corte il quesito, praticamente assai irrilevante, se sia ipotizzabile il concorso nel delitto associativo, necessariamente plurisoggettivo, da parte di estranei all'organizzazione, secondo le regole generali, con decisiva differenziazione rispetto alle contigue ipotesi di favoreggiamento, personale o reale; e risolveva il dilemma con l'individuazione di possibili condotte di concorso nei casi di attività collaterali dirette a favorire o ad agevolare l'associazione nel suo complesso, delimitando quelle di favoreggiamento o di ricettazione ai casi di aiuto, interessato o no, ad uno o più associati, secondo gli elementi di fatto pertinenti a ciascuna fattispecie.

Sui rapporti tra associazione per delinquere comune (o associazione di tipo mafioso) ed associazione

per delinquere al fine di commettere reati in materia di stupefacenti, opinava la Corte che, ferma restandone la reciproca autonomia, trattandosi dunque di reati materialmente concorrenti (e ciò in base al principio della possibile, coeva appartenenza di una o più persone ad una pluralità di associazioni distintamente operanti), non fosse consentita, in concreto, ipotesi di continuazione fra l'una e l'altra, pel difetto della indispensabile condizione della identità soggettiva dei partecipanti a ciascuna associazione, essendo state accertate, in fatto, composizioni parzialmente disomogenee di quella mafiosa e dell'altra volta al traffico delle droghe; mentre identità di disegno criminoso era ravvisata tra il delitto ex art. 75, secondo comma legge 685/75 e quello di cui agli artt. 71 e 74 nr. 2 e 5 e 1^a e 2^a cpv. della stessa legge (capi 13 e 22 della rubrica), sussistendone le condizioni in fatto, nonché tra l'associazione comune o di tipo mafioso ed i singoli reati-scopo.

Sempre con riferimento al reato associativo di tipo



mafioso, ritenuta indiscutibile l'applicazione del comma secondo dell'art. 416 bis C.P. ai promotori ed ai capi di "cosa nostra", la Corte stabiliva altresì l'estensione a tutti i partecipi, a titolo oggettivo, delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto del medesimo articolo, concernenti rispettivamente la disponibilità di armi e l'impiego di proventi da delitto per l'acquisizione del controllo di attività economiche, fornendo, a quest'ultimo riguardo, plurimi esempi di infiltrazioni mafiose nei commerci e nella industria, con metodi soppressivi delle regole della libera concorrenza.

Era pure ritenuta applicabile allo stesso reato associativo, nel difetto di esplicita previsione normativa, l'aggravante del numero alle persone, ai sensi dell'art. 112, nr. 1, C.P..

In relazione, poi, alla diversa associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, nonché ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge, relativa, la Corte escludeva le aggravanti di cui al comma ultimo dell'art. 75 ed al nr. 5 dello

stesso art. 74, non risultando comprovati il possesso e l'uso di armi nei corrispondenti fatti. Nella soggetta materia, riteneva pure che l'imponenza del traffico accertato e di connessi, plurimi aspetti (dal procacciamento della materia prima in lontane aree, ai processi di raffinazione eseguiti in Sicilia, dal collocamento del prodotto raffinato, allo impiego dei capitali ricavati) rivelasse ex se l'esistenza di complessa ed unitaria gestione da parte di potenti gruppi associati, operanti sotto il controllo e la direzione di quello denominato "cosa nostra", peraltro estesi ad ogni segmento della imponente macchina organizzativa, ancorché affidato separatamente all'attività materiale di un singolo gruppo. Tutto ciò induceva lo stesso giudice di primo grado a ravvisare costantemente, in relazione ai reati ex art. 71 della legge speciale, l'aggravante di cui al comma secondo del successivo art. 74, indistintamente per tutti gli imputati giudicati colpevoli.

Circa il regime giuridico della prova, la Corte

afferitava - in aggiunta alle considerazioni formulate in tema di attendibilità degli imputati collaboranti - la ritualità e l'utilizzabilità delle ricognizioni fotografiche da essi espletate nei confronti di numerosi coimputati in sede istruttoria, che riteneva al contempo strumenti di verifica della credibilità dei dichiaranti, allo stato delle indagini, ed utili mezzi di prosecuzione degli accertamenti, previa constatazione del regolare espletamento delle relative formalità.

In relazione, infine alle prove assunte all'estero (negli Stati Uniti d'America ed in Svizzera, soprattutto), sia da autorità giudiziarie italiane che da quelle locali, la Corte ne riteneva la piena utilizzabilità nel procedimento, purché raccolte in conformità alla legge del luogo e non contrastanti con le norme italiane di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 31 delle preleggi al codice civile, condizione negativa, questa, verificata in concreto anche con riferimento a dichiarazioni rese da soggetti con veste sostanziale di coimputati sotto



garanzia di impunità, ritenute utilizzabili almeno per contenuto accusatorio, se non per quello autoaccusatorio.

III - LA SENTENZA DI SECONDO GRADO

Avverso le sentenze di primo grado proponevano impugnazione parecchi imputati, talune parti civili, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città.

Riuniti i tre procedimenti sopraindicati, la Corte d'Assise d'Appello operava, con ordinanze dibattimentali e con la sentenza finale, la separazione del giudizio nei confronti di vari imputati, tra cui il RICCOBONO, MARCHESE FILIPPO, GRECO GIUSEPPE ("scarpazzedda"), SALOMONE ANTONIO, BONO ALFREDO, BONO GIUSEPPE e SCAGLIONE SALVATORE; di altri constatava l'avvenuto decesso, dichiarando conseguentemente estinti i reati rispettivamente ascritti; dichiarava l'inammissibilità degli appelli della pubblica accusa nei confronti di

numerosi imputati, nonché di impugnazioni interposte da vari prevenuti; ordinava altresì la separazione del giudizio nei confronti dei relativi imputati riguardo all'uccisione del capitano BASILE, nonché per l'omicidio del RUGNETTA relativamente al solo imputato MARCHESE GIUSEPPE; e pronunciava, in data 10.12.90, sentenza di merito nei confronti dei restanti 365 imputati.

Di questi, 86 erano assolti, per non aver commesso il fatto, dai reati ascritti, in riforma parziale o totale dell'impugnata sentenza, con cui erano stati condannati o assolti con formula dubitativa.

Nei confronti degli altri le precedenti statuizioni di condanna erano confermate in tutto o in parte, salvo talune dichiarazioni di improcedibilità, per precedente giudicato.

Erano altresì adottate, in accoglimento dei gravami del P.M., talune riforme in pejus, ma di ciò si dirà più diffusamente in prosieguo, nei limiti dell'esame delibativo dei proposti ricorsi.

Pur nell'inopportunità, in questo momento, dell'analitica menzione delle decisioni della Corte

di secondo grado, è utile ricordare, almeno con riferimento ai delitti più rilevanti, che incisive pronuncie di riforma si registravano nel campo dei reati contro la vita.

Tra gli altri, GRECO MICHELE era assolto dalla maggior parte degli omicidi, consumati o tentati, dei quali era stato ritenuto responsabile in primo grado, e la sua colpevolezza restava confermata per i soli fatti in danno dell'INZERILLO, di TERESI GIROLAMO, di DI FRANCO GIUSEPPE, di FEDERICO SALVATORE e FEDERICO ANGELO, di MARCHESE PIETRO e di CONTORNO SALVATORE; ne era, inoltre, affermata ex novo la responsabilità in ordine all'omicidio del BONTATE, da cui era stato precedentemente assolto.



Da quest'ultimo delitto era invece assolto LUCCHESI GIUSEPPE.

MONTALTO GIUSEPPE e MONTALTO SALVATORE erano assolti dall'omicidio dell'INZERILLO e dai tentati omicidi dello SPITALE e del CAPUANO.

Il PROVENZANO era assolto da tutti i reati contro la vita ritenuti a suo carico in prime cure; ed

anche nei confronti del RIINA la sentenza d'appello fortemente delimitava il campo delle responsabilità, che restringeva, oltrech  al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, ai soli omicidi del BONTATE, dell'INZERILLO, di MARCHESE PIETRO, nonch  di TERESI GIROLAMO, del DI FRANCO e dei due FEDERICO, "rectius" con riforma in pejus, per quest'ultima parte, della sentenza assolutoria precedente.

ROTOLO SALVATORE era assolto dal delitto di omicidio in persona del RAGONA ed il SANTAPAOLA da quelli in danno dei coniugi DALLA CHIESA e dall'agente RUSSO.

SINAGRA VINCENZO di Salvatore (classe 1952) era assolto dallo omicidio del RAGONA; e SPADARO FRANCESCO e SENAPA PIETRO da quello del TAGLIAVIA.

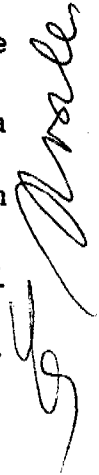
Tutte le assoluzioni erano, naturalmente, pronunciate con formula piena, ai sensi dell'art. 530 del vigente C.P.P., estesa ai reati connessi. Ogni altra statuizione assunta in primo grado, sempre in materia di delitti contro la vita (eccezion fatta, ovviamente, per quelle afferenti

ad alcuni imputati estromessi dal procedimento) restava confermata, salve marginali riforme, per prescrizione o per altro, concernenti delitti connessi.

In materia di attenuanti, erano revocate quelle generiche concesse in primo grado a BRUNO FRANCESCO ed a CORALLO GIOVANNI, nonché a GRECO MICHELE, relativamente all'omicidio di MARCHESE PIETRO; dette attenuanti, equivalenti alle aggravanti contestate, erano invece concesse a DI PACE GIUSEPPE, LIPARI GIUSEPPE, LUPO GIUSEPPE, MARINO MANNOIA FRANCESCO, PERINA GIOVANNI, SALVO IGNAZIO, TAORMINA GIOVANNI e ad altri la cui posizione qui non interessa.

A sostegno delle statuizioni or ora ricordate in estrema sintesi, la Corte di secondo grado disattendeva, preliminarmente, eccezioni di nullità dell'istruzione e del giudizio di merito, sollevate sotto vari profili, non escluso quello di pretesa incompetenza per territorio, ma soprattutto in relazione alla dedotta violazione del principio di monocraticità del giudice dell'istruzione

formale, condotta, invece, congiuntamente da più giudici; riteneva, poi, manifestamente infondati i rilievi di illegittimità costituzionale, proposti, anche e soprattutto, sotto l'aspetto della concreta violazione del diritto di difesa, in rapporto ai brevi termini processuali avuti a disposizione per l'espletamento delle relative incombenze ed alla mole inusitata, per converso, degli atti del procedimento ed alla complessità delle imputazioni ivi trattate; ed affermava, quindi, l'adesione alle soluzioni scelte dal primo giudice sulla varia problematica del processo, quando da essa non espressamente modificate. E sulle questioni di principio, o comunque attinenti a posizioni comuni, stabiliva quanto segue:



- riteneva assorbita l'imputazione di associazione per delinquere comune in quella di tipo mafioso - con irrogazione di pena unica, nei casi di condotte omogenee, ricadenti nella seconda previsione, ma radicate già in tempo precedente la data del 29.9.82, coincidente con l'entrata in vigore della legge nr. 646 del 1982;

- confermava la distinzione e l'autonomia fra i reati associativi predetti e l'associazione finalizzata alla consumazione di reati in materia di stupefacenti, trattandosi, a suo giudizio, di fenomeni criminosi ricadenti in ambiti diversi e come tali separatamente considerati, ancorché con reciproche interferenze; ed a tale riguardo accertava altresì la sostanziale correttezza delle contestazioni formulate nei capi di accusa riguardanti i reati in materia di stupefacenti (ancorché supponenti la esistenza di unitaria associazione al contempo mafiosa e volta al traffico delle droghe), contestazioni, difatti, ben suscettibili di ridimensionamento in esito al giudizio;
- confermava la configurabilità di un medesimo disegno criminoso tra reati associativi e reati-fine o tra reati associativi diversi, con la doverosa riserva dell'accertamento in concreto del requisito normativo (l'unicità del disegno criminoso) all'uopo indispensabile;
- stimava necessaria la verifica in concreto, caso

per caso, dei possibili effetti interruttivi dello intervenuto stato detentivo, rispetto alla permanenza del vincolo associativo, con rifiuto di aprioristiche tesi estreme e confliggenti;

- confermava, in ordine al delitto ex art. 416 bis C.P., la sussistenza della contestata aggravante di cui al comma quarto dell'articolo (la disponibilità di armi), anche sul presupposto della relativa detenzione soltanto da parte di alcuni associati; e similmente riteneva la estensibilità a tutti i partecipi dell'aggravante prevista nel comma sesto, peraltro osservando, per l'una e l'altra, che ciascun associato era certamente a conoscenza dei connessi presupposti in fatto, attesa la condizione di operatività nell'associazione "cosa nostra";

- escludeva, invece, l'aggravante di cui all'art. 112, nr. 1 C.P. nel predetto reato associativo, in difetto di espressa previsione legislativa;

- confermava l'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.05, nr. 575 (come modificato dall'art. 18 legge 13.9.82 nr. 646), contestata a taluni imputati in relazione al medesimo delitto

associativo di tipo mafioso, reputando necessaria e sufficiente la già acquisita qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione, indipendentemente dall'attualità della stessa misura al momento di commissione del reato;

- confermava le vedute del primo giudice sui soggetti estranei all'organizzazione criminosa, concorrenti con associati nel raggiungimento degli scopi sociali, esclusa - naturalmente - la ipotesi di occasionale compartecipazione ad un singolo delitto;

- rinviava a specifico esame individuale l'accertamento concreto delle aggravanti collettivamente contestate per reati in materia di stupefacenti; in linea di massima, riteneva sussistente l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 74 legge 685/75, ed eliminava quella di cui al comma terzo del medesimo articolo, salve - appunto - diverse determinazioni individuali.

Circa la metodologia di valutazione della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei c.d. "collaboranti", imputati degli stessi reati o

di reati connessi, la Corte di secondo grado rammentava, innanzitutto, l'acquisizione ex novo (successivamente, cioè, al giudizio di primo grado) di ulteriori fonti probatorie dello stesso tipo, costituite dalla rivelazioni di CALDERONE ANTONINO (imputato in altro procedimento e fratello di CALDERONE GIUSEPPE, già capo della "famiglia" di Catania, ucciso nell'anno 1978), di PELLEGRITI GIUSEPPE e di MARINO MANNOIA FRANCESCO, imputato in questo procedimento, in buona parte confermativa di quelle già note, provenienti soprattutto dal BUSCETTA, dal CONTORNO, dal SINAGRA, dal CALZETTA e da altri; ed attribuiva specialmente a quella di CALDERONE elevata attendibilità, siccome proveniente da soggetto informato ed, al contempo, indifferente alle sorti del processo.

Affrontando le varie e delicate questioni, afferenti alla specifica materia, anche alla luce delle disposizioni del nuovo codice di procedura penale (artt. 192, secondo, terzo e quarto comma e 195, primo, secondo e terzo comma, il primo di

immediata applicazione anche nei procedimenti soggetti al rito abrogato), la Corte constatava, in primo luogo, la già espletata osservanza, sulla base delle regole giurisprudenziali dominanti, dei nuovi criteri normativi, mercé l'utilizzazione di riscontri di qualsiasi tipo e natura, in grado di asseverare l'attendibilità delle fonti rivelatrici, nell'ambito dell'insopprimibile principio del libero convincimento del giudice, insuscettibile di restrizioni o condizionamenti legali circa regole di valutazione delle risultanze probatorie, ancorché doverosamente ancorato alla necessità di una delibazione delle medesime propalazioni nel contesto di ogni elemento di risulta, eventualmente atto ad accreditarne la veridicità.



Disattese, pertanto, le contrapposte e rigide tesi di piena ed autosufficiente attendibilità dei c.d. pentiti, ovvero di totale inutilizzabilità delle stesse fonti - e sottolineata, a tal riguardo, l'ambivalenza del medesimo dato normativo (l'art. 192 precitato) nelle difformi e teoriche

prospettazioni dell'accusa e della difesa, pervenute a conclusioni opposte sulla base di comuni punti di partenza - la Corte di secondo grado affermava, nell'ambito del premesso concetto di fondo, l'esigenza dell'esame analitico della singola propalazione, della sua genesi, delle correlazioni interne ed esterne, con il corollario della frazionabilità valutativa di ciascuna e della ricerca accurata delle ragioni del mendacio per quelle parti risultate non veritiere; e ciò al fine di una complessiva delibazione, anche con il sussidio di elementi esterni (ivi comprese, naturalmente, ulteriori chiamate o indicazioni di reità) ovvero di convalide intrinseche, derivanti da procedimento logico - induttivo, con esclusione, tuttavia, della funzione di riscontro in narrazioni anche veritiere, ma prive di significazione rispetto al fatto-reato indagato, ovvero in quelle bensì pertinenti alla oggettività del fatto narrato, ma prive di implicazioni probatorie rispetto agli autori.

Reietta, dunque, la tesi dello screditamento totale

della fonte confidenziale, ancorché accertatamente menzognera o reticente su uno o più parti della narrazione, e specularmente disattesa quella opposta della affidabilità in toto del pentito, se accertatamente veritiero per qualche parte, la Corte di secondo grado tracciava la linea pragmatica della ricerca, caso per caso, degli argomenti di convalida del deposto, non necessariamente provvisti di autonoma e sufficiente forza probatoria, bastandone l'efficacia indiziaria in grado di integrare quella propria della narrazione offerta dal collaborante, ai fini dell'accreditamento di questa stessa.

Riassuntivamente, la Corte del merito riteneva di ravvisare riscontri significativi alle varie chiamate in correità (o in reità) nel numero, nella pluralità e nella concordanza delle varie fonti - almeno sugli aspetti principali dei fatti rivelati - previo accertamento della genuinità e dell'autonomia di ciascuna, documentate, fra altro, da discrasie e contrasti reciproci circa punti secondari e marginali; e, soprattutto, considerava

fattore eminente di attendibilità la visione globale degli avvenimenti riferiti, la cui concatenazione logica e cronologica offriva, a suo avviso, la dimostrazione della sostanziale coincidenza tra i fatti accaduti - del resto incomprensibili con diversa chiave di lettura - e le ragioni genetiche in merito rivelate dagli stessi pentiti, sia pure - si è detto - con diversità narrative comprensibili, del resto assumibili quali sintomi di genuinità, escludenti ipotesi di accordi fraudolenti.

E tuttavia il secondo giudice credeva, in esito a rinnovato ed approfondito riesame della materia, imposto anche dalle numerose e sottili critiche delle difese, di riguardare sotto luce in parte originale le dichiarazioni dei due principali collaboratori (il BUSCETTA ed il CONTORNO), ponendo in dubbio il quadro genetico della c.d. guerra di mafia, descritto specialmente dal primo, con la sottostante antitesi mafia-buona, mafia-cattiva, di cui rifiutava il fondamento storico-logico. Ravvisava, invero, in quella narrazione soprattutto

lo sforzo della minimizzazione, se non proprio dell'occultamento, di gravi responsabilità personali o di gruppi amici (ad esempio, del gruppo BONTATE-INZERILLO), alla cui iniziativa, legata al ruolo predominante esercitato nel traffico degli stupefacenti, ed ai connessi, prodromici effetti di conflittualità interna a "cosa nostra", faceva risalire - in conformità anche al precitato rapporto di polizia del 13.7.82 - il progetto di sterminio di cosche contrapposte (i corleonesi ed i loro alleati), quale conseguenza di una appropriazione di fondi comuni, loro contestata, progetto cui conseguiva la reazione cruenta degli avversari, nel frattempo avvertiti del piano ordito a loro danno, e che così davano inizio alla lunga stagione di morte, che ne doveva decretare il trionfo, pur con momentanei rovesci.

Cogliendo, in tal senso, reticenze e menzogne dei dichiaranti (ovvero delle fonti primarie da essi poste in campo, BADALAMENTI GAETANO e SALAMONE ANTONIO nel caso di BUSCETTA), la Corte ne traeva motivo non per revocare in dubbio la loro

attendibilità complessiva, ma per diversamente delineare la matrice e gli schieramenti effettivi di tale conflitto (peraltro caratterizzati non dallo scontro frontale tra cosche, ma da divisioni trasversali esistenti nei vari gruppi). E li interpretava come esito e manifestazione di contrapposte violenze riferibili all'una o all'altra delle alleanze confliggenti, piuttosto che come dimostrazione del soverchiante ed incontrastato prevalere delle c.d. "cosche vincenti" (o mafia cattiva, secondo le prospettazioni del BUSCETTA) su quelle "presenti" (o mafia buona, secondo la stessa fonte).

Ciò, in definitiva, portava i giudici di secondo grado ad assegnare allo stesso BUSCETTA (ma l'archetipo di valutazione era esteso ad altre fonti propalatorie) diversi livelli di attendibilità: rilevante ed affidabile quanto alla descrizione generale della organizzazione mafiosa, alla sua articolazione funzionale nei vari gradi operativi, alla composizione personale dei raggruppamenti territoriali, ai legami di vertice;

abbisognevole, invece, di particolare oculatezza valutativa, soprattutto per emendarne interessate reticenze o mirati indirizzi fuorvianti, in relazione ai fatti di sangue ricadenti nella c.d. guerra di mafia ed alle connesse responsabilità individuali, ovvero in rapporto agli omicidi di pubblici funzionari.

Pertanto, pur concordando con il primo giudice quanto alla visione unitaria o verticistica di "cosa nostra" (ed in tale ambito le lotte intestine erano considerate sviluppo inevitabile di contrapposizioni interne ai fini di conseguire l'ambita supremazia, concettualmente non ostative della ravvisata concentrazione piramidale), e pur condividendone il pensiero circa la esistenza e le funzioni - di raccordo, direttive e punitive - della c.d. commissione (o "cupola"), la Corte di secondo grado riteneva di accertare la responsabilità dei componenti di tale organismo, in relazione ai delitti contro la vita, non già con mero ed automatico riferimento alla qualità rivestita ovvero con assiomatico criterio di



necessario ed inevitabile assenso, da parte di ciascuno, ad ogni deliberazione di rilevante portata. Ma pur ponendo il generale principio della corresponsabilità per le decisioni adottate e dell'irrilevanza del dissenso individuale non accompagnato da aperta sconfessione e dall'abbandono della organizzazione (tenuto conto della preventiva accettazione del deliberato, per effetto dello stesso inserimento nell'organo direttivo e del conseguente assenso prestato alle sue regole), sottolineava l'esigenza dello accertamento concreto, quantomeno, della personale partecipazione alla riunione deliberativa, affinché lo interessato potesse esercitarvi un utile dissenso, e perciò della dimostrazione di un apporto apprezzabile al momento decisionale.

Ma, soprattutto, rilevava la Corte la necessità che la valutazione degli enunciati criteri di responsabilità individuale fosse preceduta - quale antecedente logico indeclinabile, alla stregua della mutata visione della guerra di mafia - dall'individuazione di un interesse effettivo della

organizzazione mafiosa, intesa nel suo complesso, alla deliberazione ed esecuzione di ciascuno degli omicidi trattati nel procedimento, interesse dunque riconducibile collettivamente all'organo societario supremo, deputato alla sua vigile tutela - fra altri compiti istituzionali - ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti, salvo, poi, l'accertamento di personali responsabilità.

E proprio sul versante della preliminare ricerca dello specifico interesse collettivo, la Corte operava un netto distacco dai convincimenti del giudice precedente, muovendo da una autonoma lettura delle acquisite risultanze, in parte imposta dalle accertate reticenze o menzogne presenti nei racconti di alcuni pentiti, in parte suggerita dalla delineazione di moventi diversi per numerosi omicidi. Tali moventi venivano ricondotti non già ad unitaria, onnicomprensiva e prefissata strategia (in definitiva ritenuta poco credibile, in numerosi casi, per il concreto appuramento di motivazioni specifiche e particolari o per l'evidente sproporzione tra il modesto ruolo della

vittima e la gravità della punizione inflitta
ovvero tra il labile vincolo di parentele con il
CONTORNO o con il BUSCETTA e la feroce eliminazione
del soggetto coinvolto), bensì alla configurazione
di diversi e più incisivi ruoli svolti dagli uccisi
nelle vicende di mafia e nelle connesse, cruenti
contrapposizioni, complessivamente caratterizzate
da comportamenti anche reattivi dello schieramento
già ruotante attorno al BONTATE ed all'INZERILLO
(vedasi l'omicidio di GRAVINO MICHELE, avvenuto
il 7.1.82).

Con particolare riferimento ai delitti contro
pubblici ufficiali e funzionari, ma anche, più in
generale, per altri delitti contro la vita, la
Corte poneva in dubbio il criterio, recepito dal
primo giudice, per cui ogni crimine di rilevante
portata fosse attuabile soltanto con il consenso
preventivo e collettivo della "commissione".
Rilevava, anche sulla base di esempi concreti, la
possibilità di deviazioni da tale regola (estratta
dalle dichiarazioni dei collaboranti e pur
affermata in linea di massima), attesa la

prospettabilità di una variegata casistica di finalità operative, non esclusa quella di far ricadere su gruppi avversi la responsabilità di un grave fatto. Da qui, secondo la Corte dell'appello, la necessità, ma anche la difficoltà, del rintraccio di uno scopo comune, riferibile con certezza all'associazione nella sua globalità, quale condizione preliminare per l'attribuzione di precise responsabilità alla "commissione" ed ai suoi singoli componenti.

Procedendo su tale linea interpretativa, il secondo giudice riteneva, con riferimento agli omicidi che saranno poi oggetto di ricorso del Procuratore Generale di Palermo, di escludere quello interesse comune nei fatti riguardanti, ad esempio, l'uccisione del dr. GIULIANO, la c.d. "strage della Circonvallazione", l'eccidio di via Carini, l'assassinio dell'agente di P.S. CALOGERO ZUCCHETTO, per ciascuno dei quali riteneva di individuare moventi particolari, riconnessi piuttosto a ragioni del traffico degli stupefacenti ed a condotte facenti capo a gruppi interessati in

tale commercio (al gruppo RICCOBONO, ad esempio, per le due stragi del giugno e del settembre 1982, poi verosimilmente seguite dallo sterminio dei suoi componenti, ipotizzato quale reazione della organizzazione alle improvvide iniziative così assunte).

Con riserva di migliore illustrazione dei criteri utilizzati dalla Corte in relazione ad ognuno dei delitti predetti (si rinvia alla esposizione dei motivi del ricorso del P.G. di Palermo, come in appresso), si può riassuntivamente dire che, a giudizio dello stesso giudice di secondo grado, restavano ascritti alla commissione (e per essa ai soli GRECO MICHELE e RIINA SALVATORE) i pochi omicidi superiormente indicati ed il tentato omicidio del CONTORNO, mentre sul piano soggettivo era confermata la estraneità ai fatti del CALO', del BRUSCA, del GERACI, del MADONIA, ritenuti a vario titolo indifferenti all'interesse scatenante. A carico di costoro erano mantenute le sole imputazioni per reati associativi, al pari di altri componenti, di secondo rango, dello stesso



organismo; l'assoluzione integrale del PROVENZANO, sempre in tema di omicidi, era poi giustificata dal ruolo di semplice gestore degli affari economici della cosca, attribuitogli in contrapposizione a quello decisionale assunto dal RIINA in seno alla commissione.

Notevoli convergenze si registravano, invece, nelle opinioni dei due giudici del merito riguardo agli omicidi ascritti alla cosca di Corso dei Mille, la cui genesi e fisionomia, attinenti soprattutto ai momenti esecutivi, erano concordemente valutate, con riferimento determinante alle propalazioni del CALZETTA e di SINAGRA VINCENZO (classe 1956), salve talune difformità, discendenti da più penetrante verifica delle fonti da parte del secondo giudice. Analoghe impostazioni, e statuizioni coincidenti, era dato cogliere nelle due sentenze di merito in materia di reati associativi e per quelli concernenti gli stupefacenti, oltrech  per reati minori, salve le gi  precisate divergenze su aspetti secondari dei profili giuridici, in entrambe prospettandosi l'attendibilit  complessiva



delle numerose ed incrociate fonti propalatorie, peraltro sussidiate da riscontri oggettivi, quali sequestri di droghe in più occasioni ed in diversi luoghi, e scoperte di raffinerie clandestine.

IV - LE TEMATICHE PRINCIPALI DEI RICORSI PER

CASSAZIONE

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello hanno proposto ricorsi gli imputati in epigrafe, nei confronti di numerosi dei quali, oltreché nei riguardi di altri, ha pure proposto impugnazione il Procuratore Generale di Palermo. Va segnalato, tuttavia, che parecchi ricorrenti imputati non hanno depositato motivi, ovvero la loro impugnazione è risultata inammissibile per altre cause, come meglio si dirà. Il P.G., a sua volta, ha coltivato il ricorso, con regolari motivi, soltanto nei confronti di 128 imputati.

A. Nell'impossibilità e nell'inopportunità, nella presente sede espositiva, di analitiche rassegne delle motivazioni contenute nei singoli ricorsi (ma ciò sarà fatto in prosieguo), è utile, tuttavia,

far cenno di quelle di comune interesse, che toccano punti della decisione collettivamente pertinenti a gruppi di imputati, e che saranno oggetto di cumulative considerazioni da parte di questa Corte regolatrice.

a) - In tema di questioni preliminari, è stata rinnovata da molti ricorrenti l'eccezione di nullità dell'istruzione formale, e degli atti conseguenti e successivi, per dedotta violazione del principio di monocraticità del giudice, perché espletata da più magistrati nella sua interezza, ancorché su delega del capo dell'ufficio, ma al di fuori del caso di avocazione, e di rinnovata delega anche plurima ai sensi dell'art. 17 disp. regolam. del C.P.P. del 1930, norma vanamente richiamata, dunque, dal giudice del dibattimento per la reiezione dell'eccezione tempestivamente formulata.

E' stata pure riproposta la doglianza di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio (e degli atti successivi) per irregolare deposito degli atti istruttori - furono depositate copie fotostatiche,

anche illeggibili, e non gli originali - deposito avvenuto, oltretutto, in forma monca, perché non comprensivo degli atti stralciati e di quelli pervenuti in ufficio dopo la scadenza del termine di cui all'art. 372 del predetto codice.

Del pari, è stata variamente sottolineata, anche sul piano della dedotta illegittimità costituzionale, la impossibilità di svolgere una adeguata difesa nei vari stati o gradi del giudizio, per l'esiguità dei termini normativi o prorogati, rispetto all'eccezionale complessità del procedimento.

b) - Corali, insistite, variegata sono state le critiche mosse dagli imputati circa la valutazione delle fonti propalatorie raccolte nel procedimento, critiche ed assunti riassumibili nelle seguenti enunciazioni, che di fatto esauriscono il contenuto generale dei ricorsi in materia:

- sono nulle le dichiarazioni rese dal CONTORNO, nel dibattimento di 1° grado, in stretto ed incomprensibile dialetto, impeditivo di tempestive valutazioni e confutazioni, a nulla rilevando la

successiva interpretazione in lingua italiana,
tardivamente intervenuta;

- sono nulle le dichiarazioni - confessorie ed
accusatorie - rese dal MARINO MANNOIA FRANCESCO e
poi introdotte nel giudizio di appello, perché
rilasciate in altra sede processuale dapprima al
giudice istruttore, poi allo stesso magistrato,
divenuto P.M., secondo le regole del nuovo rito
processuale, che non ne avrebbe consentito
l'utilizzazione in questo procedimento, ormai
pervenuto al grado d'appello, risultando così
viziata la conferma datane in detta medesima sede
dal propalante, peraltro in modo sommario ed
onnicomprensivo;

- v'è stata illogicità e manifesta contraddizione
nello accredito globale delle chiamate, almeno
sui punti nodali del procedimento, malgrado le
menzogne, le reticenze, le insufficienze e le
smentite accertate dalla stessa sentenza di
secondo grado a carico di ciascuna fonte (tali da
incrinarne o da svilirne decisamente il contenuto e
l'attendibilità del dichiarante), del resto

raramente verificata sul piano intrinseco o approfondita nelle varie componenti;

- è stato sostanzialmente invertito il doveroso ed essenziale criterio di valutazione della chiamata in reità o in correità, dato rappresentativo di natura indiziaria e di per sé sprovvisto di sufficiente efficacia probatoria, elevato dal giudice di secondo grado al livello di elemento sufficiente per la ricostruzione del fatto, se non contraddetto da altra fonte o non ritrattato in modo esauriente;

- è stata negletta la portata innovativa dell'art. 192 del vigente codice di procedura penale, e del suo terzo comma in particolare, che esprime una regola legale inderogabile nella specifica materia, e si è riaffermato, per contro, il principio del libero convincimento del giudice, nella sua più illimitata portata di criterio di giudizio insuscettibile di restrizione normativa, e ciò in dispregio del chiaro disposto della nuova disciplina, che se tale principio ha conservato per lo apprezzamento della prova, tuttavia ne ha

Handwritten signature

notevolmente ridotto il raggio di azione vincolandolo con la regola del comma terzo della norma in questione;

- è stato violato il criterio che individua in elementi di prova estrinseca e cioè in dati storici esterni alla propalazione, i coefficienti di riscontro di questa stessa, arbitrariamente ritenuti sostituibili da altri di ordine logico - deduttivo, al più afferenti alla sola attendibilità intrinseca;

- è stato inesattamente affermato che la concordanza reciproca tra dichiarazioni autonome costituisce riscontro incrociato, con palese violazione del principio per cui il riscontro, confermativo dell'attendibilità di una chiamata in correità, deve essere costituito da elemento certo, in grado di integrare la portata probatoria di quella asseveranda, che non potrebbe ricevere eguale effetto da altro elemento della stessa natura e parimenti monco; la c.d. "convergenza del molteplice" è ammissibile alla sola condizione della previa verifica positiva di almeno parte

degli elementi in comparazione, pena lo scadimento nella c.d. "circolarità della prova"; e comunque, il criterio della pluralità delle fonti, quale garanzia di reciproco riscontro, è stato nella fattispecie disatteso quantomeno nella mancata verifica dell'autonomia genetica di ciascuna fonte, risultando dagli atti la provenienza da unica matrice di polizia delle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO e quella temporalmente successiva delle propalazioni del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, del resto modellate sulle precedenti, ampiamente pubblicizzate ed allo stesso MARINO MANNOIA già personalmente note per la sua partecipazione al dibattimento di primo grado, in cui quelle erano state rese;

- inoltre, la sentenza di secondo grado ha di fatto abbandonato, nell'esame delle singole posizioni, il criterio programmatico - valutativo da essa stessa preannunciato - ed ancorato alla necessità del cauto utilizzo della propalazione nel contesto di ogni altra emergenza processuale - finendo con il collegare le statuizioni di colpevolezza alla

sola fonte apparente, ancorché inficiata o compromessa da risultanze contrarie, intrinseche o esterne;

- è stato dal giudice ritenuto sostanzialmente soddisfatto l'obbligo del riscontro, se positivamente acquisito in ordine alle circostanze del fatto narrate dal propalante o alla personale partecipazione dello stesso dichiarante, con pretermissione della necessità dell'ulteriore riscontro riguardo alla partecipazione di ogni soggetto accusato;

- non sono state verificate le fonti primarie delle rivelazioni versate nel procedimento, per lo più "de relato", donde la loro inutilizzabilità, né, ancora, è stata controllata in modo approfondito la condizione primaria dell'autonomia genetica delle voci propalatorie del BUSCETTA come del CONTORNO, del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, la terza dichiaratamente nutrita da confidenze fatte dal fratello GIUSEPPE, ucciso nel 1978, e successivamente da quella di un cugino, la quarta emersa, addirittura, soltanto dopo l'esaurimento



della prima fase dibattimentale, nel cui corso l'imputato aveva avuto modo di apprendere la totalità delle rivelazioni altrui - escluso il CALDERONE - così potendo adattarvi le proprie;

- è stata illogicamente sopravvalutata l'importanza di avvenute ricognizioni fotografiche da parte dei "pentiti", spesso assunte a comprova di coeve propalazioni accusatorie a carico di soggetti effigiati, specie in materia di reati associati, in nulla asseverate, in realtà, da pregressa conoscenza personale, irrilevante - anche se effettiva - ai fini della prova delle ascritte condotte.

c) - Alla stregua di tali censure e di altre omologhe, gli imputati ricorrenti hanno denunciato il difetto e la contraddittorietà di motivazione presenti nell'impugnata sentenza, al cui sforzo ricostruttivo hanno assegnato, al più, la valenza di possibile ipotesi esplicativa dei fatti oggettivamente accertati, non escludente altro diverso contenuto.

Tra l'altro, anche con richiamo a precedenti

sentenze di questa Corte Suprema, è stato da taluni censurata la visione, nuova ed inusuale, del fenomeno mafioso, o almeno di quello oggetto del procedimento, quale insieme di cosche territorialmente distinte, ma ricomprese gerarchicamente in strutture unificanti, sino al massimo livello dirigente (la "commissione"); e si è affermato essere questa la conseguenza dell'acritica e non giustificata accettazione delle propalazioni dei vari collaboranti, poi refluita, ancora, nella valutazione dei reati attribuiti, con automatico meccanismo traslativo, ai membri del supposto direttorio centrale.

Handwritten signature or initials, possibly "M. M. M."

Coerentemente, è stata criticata la riconduzione della realtà criminale mafiosa nello schema di una unica organizzazione (dove la contestazione di ciascun imputato, in linea di massima, di un unico ed onnicomprensivo addebito associativo, anche imprecisato nei riferimenti locali e temporali), trattandosi, secondo i ricorrenti, di assunto confliggente con la verità storica, imperniata sulla pluralità di bande autonomamente operanti e

spesso in contrasto tra di loro. Né è mancata, da parte di taluni (ad esempio, il RIINA), la denuncia della natura puramente congetturale della individuata causa scatenante della guerra di mafia (il c.d. complotto BONTATE - INZERILLO), pur sostituita a quella difforme (il disegno egemonico dei corleonesi) configurata dal giudice precedente sulla base di propalazioni poi ritenute parzialmente inattendibili da quello di appello.

d) - La più parte dei ricorrenti imputati ha censurato, con motivi di natura personale integranti le esposizioni di comune interesse superiormente riferite, la ritenuta affiliazione singola alla associazione, generalmente denunciando difetti di motivazione e travisamenti di fatto a sostegno delle doglianze formulate. Tra l'altro, è stato dedotto che la qualificazione di "uomo d'onore", attribuita a molti dai c.d. pentiti e dalla Corte assunta a dimostrazione dell'ingresso degli accusati nella struttura mafiosa, sottintende non correttamente una responsabilità per "tipo di autore", che pone gli imputati nella impossibilità

di difendersi su circostanze concrete.

Critiche di analogo tenore, ma ovviamente dimensionate alla natura dei reati ascritti e ritenuti, oltreché alla ricostruzione dei relativi fatti, sono state espresse dai ricorrenti imputati dei reati minori (furti, rapine, estorsioni etc.), che hanno sollevato parimenti il problema della valutazione dei collaboranti, tema fondamentale in ogni ambito del procedimento.

e) - Con riferimento agli stessi reati associativi, sono state comunemente proposte doglianze su specifici profili giuridici.

Si è censurata, in particolare, la ritenuta autonomia reciproca fra associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, (con esclusione del dedotto concorso formale - rectius, concorso apparente di norme - ed irrogazione di duplice sanzione), pur in presenza di articolazione operativa sostanzialmente unica, essenzialmente destinata al procacciamento ed alla successiva elaborazione e rivendita di sostanze stupefacenti, ciò costituendo concretamente

l'oggetto principale, fra quelli normativamente possibili, dell'associazione mafiosa.

E' stata pure criticata, quanto al reato associativo di tipo mafioso, la ritenuta sufficienza della mera adesione al gruppo, ai fini della sussistenza del delitto, per il quale è invece richiesta la prestazione di un contributo causale anche minimo, purché apprezzabile, al raggiungimento degli scopi comuni.

Sotto altro aspetto, ed in relazione alla introduzione della figura criminosa di cui all'art. 416 bis C.P., con effetti dal 29.9.82, si è lamentata l'omessa verifica, caso per caso, dei requisiti di condotta prescritti dalla nuova ipotesi, rispetto a quelli precedentemente disciplinati dall'art. 416, e della permanenza del vincolo associativo posteriormente a tale data.

Con riferimento, poi, ai casi di intervenuta carcerazione dello associato, si è lamentato il mancato riconoscimento della interruzione forzata del rapporto associativo, deducendosi anche la carente verifica della protrazione di questo stesso

rapporto nella condizione detentiva oltre il limite temporale predetto, ai fini della concreta configurazione del nuovo reato, essendo illegittime le mere presunzioni di una permanente stabilità della partecipazione.

Un rilievo formulato da molti ricorrenti riguarda le circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis succitato ed ai commi quarto e quinto dell'art. 75 legge 685/75. L'applicazione di tali aggravanti è stata denunciata come illegittima, alla stregua delle intervenute sostituzioni del comma primo dell'art. 59 C.P., nonché dell'art. 118 dello stesso codice, in forza degli artt. 1 e 3 della legge 7.2.90 nr. 19, i quali dispongono che le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, e che le circostanze inerenti alla persona del colpevole siano valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. Ci si è doluti, in sostanza, che la Corte di secondo grado abbia omissis l'esame



delle condizioni legittimanti individualmente l'applicazione di dette circostanze.

f) - Molto diffuse, in materia di trattamento sanzionatorio, sono state le censure concernenti la determinazione della pena, il diniego pressoché generalizzato delle circostanze attenuanti generiche ovvero, in taluni casi, di quella della minima partecipazione, lamentandosi l'omessa indicazione delle ragioni individualmente inducenti alle assunte determinazioni.

Altrettanto frequenti sono state le doglianze in tema di misure di sicurezza, applicate ai sensi dell'art. 417 C.P. per i reati di associazione per delinquere e di tipo mafioso, senza il previo ed individuale accertamento - si è sostenuto - della qualità di persona socialmente pericolosa, a tenore dell'art. 31, secondo comma della legge 10.10.86 nr. 663; e da taluni si è altresì denunciata l'illegittimità dell'applicazione della misura della libertà vigilata, unitamente a quella detentiva.

g) - Alcuni ricorrenti hanno riproposto la

questione della loro condanna al risarcimento dei danni ed alle spese in favore di enti pubblici (lo Stato, la Regione siciliana, il Comune di Palermo), in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati associativi (di tipo mafioso e per traffico di stupefacenti), assumendo il difetto di legittimazione attiva e l'inesistenza di danno diretto in capo a dette parti civili.

h) - Sul piano delle posizioni individuali, è utile ricordare, almeno con riferimento ai fatti di maggiore rilevanza, che ampie censure sono state formulate dagli imputati condannati per i reati di omicidio.

Così GRECO MICHELE ha lamentato violazione di legge e difetto di motivazione, oltreché sui temi di comune interesse, sulle seguenti, specifiche circostanze:

non fu indicato dal DI CRISTINA quale membro della supposta - e comunque inesistente - "cupola"; dopo il delitto BONTATE si ritirò nei propri fondi, disinteressandosi di altro; negli stessi atti processuali manca il richiamo ad aspetti operativi

della carica di capo della commissione, attribuitagli dai collaboranti e peraltro connotata, nelle stesse parole di costoro, da aspetti di rappresentanza formale, anche per il difetto di prove sulla personale partecipazione a deliberazioni di morte; l'assoluzione dai reati concernenti gli stupefacenti ne dimostra la estraneità alle ragioni realmente determinative, secondo la stessa sentenza impugnata, della c.d. guerra di mafia, ed agli omicidi che ne seguirono.

Similmente il RIINA, premessa la nota critica alla valutazione dei "pentiti", anche per quanto attiene alla pretesa unitarietà dell'organizzazione mafiosa ed alla esistenza di un organo di vertice, ha censurato la natura puramente congetturale delle sue ritenute responsabilità, fatte discendere, con inammissibile automatismo, dall'attribuita, e peraltro denegata, partecipazione alla "commissione", comunque fondata su propalazioni incerte e contraddittorie, e peraltro compromesse dall'affermazione del MARINO MANNOIA, secondo cui

la c.d. guerra di mafia non fu che una lunga
sequela di vendette personali; ed analoghe censure
ha altresì formulato quanto ai reati associativi.

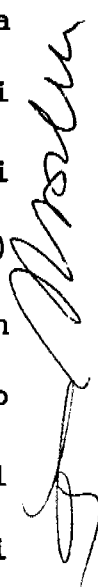
PULLARA' GIOVAN BATTISTA, condannato per il
quadruplice omicidio di TERESI, di DI FRANCO e dei
due FEDERICO, ha denunciato difetto di motivazione
e travisamento di fatto nella valutazione delle
discordi dichiarazioni propalatorie del CONTORNO
e del MARINO MANNOIA (le prime a lui favorevoli e
le seconde sfavorevoli), nonché dell'attribuita
prevalenza a queste ultime, pur caratterizzate da
lacune e salti logici su vari punti della
ricostruzione del fatto, oltreché dall'indicato
movente - del tutto inesistente, secondo la stessa
motivazione, nei riguardi almeno del DI FRANCO e
dei due FEDERICO -, non bastando all'uopo
l'ascritta assunzione della qualità di capo
provvisorio della "famiglia" di S. Maria del Gesù,
già comandata dall'ucciso STEFANO BONTATE, qualità
del resto comune a LO IACONO PIETRO, imputato
dello stesso reato, ma poi ampiamente assolto.

CUCUZZA SALVATORE, BUFFA VINCENZO e LUCCHESI

GIUSEPPE, a carico dei quali è residuata, in esito al giudizio di appello, la condanna per il solo tentato omicidio in persona di CONTORNO SALVATORE (oltreché per reati associativi), hanno denunciato difetto di motivazione e travisamento di fatto in ordine alla positiva valutazione delle accuse loro rivolte dalla parte lesa, il cui mendacio in ordine ad altri punti dello stesso fatto è pur emerso chiaramente, per essere recepito dalla stessa sentenza; il secondo, in particolare, ha denunciato l'artificiosità della ascritta funzione di vedetta (da un balcone avrebbe seguito e diretto le fasi dello scontro), per la ragione obiettiva della lontananza dell'abitazione dal luogo del fatto. E tutti hanno denunciato, peraltro, la mancata verifica della possibilità concreta che il denunciante, per vendetta, li avesse maliziosamente menzionati quali esecutori al posto dei veri responsabili.

Con complesse motivazioni, il SANTAPAOLA ha censurato per difetto logico e malgoverno delle regole processuali il giudizio di responsabilità

in ordine alla c.d. strage della Circonvallazione, pretesamente eseguita da ignoti anche su mandato suo e del RICCOBONO, deducendo ancora l'omessa valutazione di circostanze di fatto (la prevalente presenza di cosche palermitane nella consumazione del fatto, l'esistenza di una pluralità di cosche catanesi eventualmente collaboranti, la inesistenza, per contro, di elementi indiziari univocamente riconducenti alla presenza sicura di una di queste, l'inaccertato movente specifico), che, congiunte alle discordi e peraltro non riscontrate dichiarazioni dei pentiti, farebbero emergere vizi motivazionali cospicui e, al contempo, l'accreditamento di una ipotesi ricostruttiva difforme.



BRUNO FRANCESCO condannato quale concorrente materiale nella esecuzione dell'omicidio di GALLINA STEFANO (e del tentato omicidio di SIMONETTA MARIA), ha ripercorso le varie fasi dell'iter argomentativo dell'impugnata sentenza, che ha specificamente censurato nella parte relativa alla valutazione dei testi a discarico BIONDO e VITALE

(disattesi malgrado la genericità e la imprecisione di quelli contrari), della stessa parte lesa SIMONETTA, sostanzialmente a lui favorevole, e del teste d'accusa TAORMINA, sulla cui scorta si è pervenuti alla condanna, grazie alla confusione da costui fatta tra l'autovettura effettivamente coinvolta nel fatto dai veri responsabili (identificata dal teste LI CASTRI attraverso gli estremi di targa e poi rinvenuta bruciata a breve distanza dal luogo: si trattava di una Alfa Romeo Giulietta di color giallino) e quella di pertinenza del deducente (una Alfa Romeo Giulia 1300), forse transitante nei pressi, ma estranea al fatto. Coerentemente, il deducente ha censurato anche altri argomenti accessori di accusa, quali la protratta irreperibilità, il preteso nascondimento e la successiva riverniciatura della sua vettura, posti dalla Corte d'Assise d'Appello a sostegno concorrente della pronuncia.

In ordine al folto gruppo degli omicidi ritenuti a carico di membri della cosca di Corso dei Mille (SINAGRA VINCENZO detto "tempesta" classe 1952,

SINAGRA ANTONIO, SENAPA PIETRO, SPADARO FRANCESCO, ROTOLO SALVATORE, MANISCALCO SALVATORE, MARCHESE ANTONINO, VERNENGO PIETRO), va innanzitutto ricordata, per la singolarità nel vasto panorama di critiche diversamente incentrate, la doglianza di nullità della sentenza di primo grado, e degli atti successivi, promossa dallo stesso MARCHESE sul rilievo dell'avvenuto espletamento di attività dibattimentali nell'udienza del 23.3.86, tenutasi malgrado il suo assoluto e manifestato impedimento a comparire ed il negato consenso alla regolare prosecuzione.

Anche per questi reati, i ricorrenti hanno assunto posizioni comuni nella denuncia di gravi errori motivazionali circa la attendibilità delle fonti utilizzate (il CALZETTA e SINAGRA VINCENZO classe 1956), dolendosi che l'evidente inaffidabilità intrinseca di costoro, trapelata anche attraverso il manifestato sentimento di odio e di vendetta per gli incolpati, l'accertato mendacio di varie parti delle propalazioni, lo stesso giudizio critico espresso dai giudici sull'equilibrio mentale e

sulle doti di moralità dei dichiaranti, l'atteggiamento incerto e contraddittorio da costoro spesso assunto (ad esempio, le ritrattazioni del SINAGRA, ritenuto inattendibile in altra sede processuale), la sostanziale inesistenza di riscontri anche per le personali responsabilità ascritte ai vari imputati, abbiano alla fine condotto alla contraddittoria conclusione del generale accredito di tali chiamate, (salve le parti risultate non veritiere o comunque esaurientemente ritrattate), con il connesso pericolo di erigere il propalatore al rango di incensurabile arbitro delle sorti di ciascun incolpato. Le stesse censure, sono state espresse con particolare vigore rispetto alla fonte SINAGRA, sul rilievo che tale fonte si sarebbe dichiaratamente nutrita, in buona parte, di confidenze asseritamente provenienti dal cugino omonimo ("il tempesta"), e, dunque, costituirebbe ancor più nitida indicazione "de relato", smentita e contraddetta dal preteso referente.

A tali doglianze i predetti ricorrenti hanno

accompagnato ulteriori ed individuali censure di difetto di motivazione, anche per omessa considerazione degli argomenti di difesa esposti nei vari gradi di merito.

La ritenuta credibilità complessiva di SINAGRA VINCENZO classe 1956 è stata pure criticata sotto analoghi aspetti dai ricorrenti condannati per i reati contro il patrimonio, rispetto ai quali la stessa fonte ha costituito, unitamente all'altro collaborante DI MARCO, la prova prevalente dei fatti, ed in riferimento ad alcune rapine, si è aggiunto che tale prova non ha retto al confronto con le deposizioni delle parti lese.

B. Il ricorso del Procuratore Generale, complessivamente coltivato, come si è detto, nei confronti di 128 imputati, ha proposto varie questioni, talune di comune interesse, altre delimitate a singoli soggetti.

a) - Così, nei riguardi dei soli BAGARELLA LEOLUCA e LEGGIO LUCIANO, condannati per i reati di associazione per delinquere, è stato dedotto difetto di motivazione per l'esclusa protrazione

del vincolo mafioso oltre la data del 29.9.82, a cagione del loro stato detentivo, in teoria non impeditivo, secondo il ricorrente, della permanente associazione, attesa la loro qualità di capi di cosche ed il mantenimento in carcere di condotte chiaramente rivelatrici in tal senso.

Nei confronti dei soli DI PACE GIUSEPPE, LIPARI GIUSEPPE, SALVO IGNAZIO e TERESI FRANCESCO, è stata lamentata la concessione delle attenuanti generiche, basata su motivazioni inconsistenti e di puro stile, avulse da riferimenti fattuali specifici e talvolta in contrasto interno con la argomentazione giustificativa della condanna.

Di analogo tenore la censura riguardante la misura della pena, formulata nei confronti di 18 imputati (GAETA GIUSEPPE, SCADUTO GIOVANNI, GERACI ANTONINO, BAGARELLA LEOLUCA, LIPARI GIUSEPPE, SALVO IGNAZIO, TINNIRELLO GAETANO, TINNIRELLO LORENZO, GRAZIOLI SERGIO, PIPITONE ANGELO ANTONIO, LA MOLINARA GUERINO, MUTOLO GASPARE, MUTOLO GIOVANNI, VERNENGO RUGGERO, ZANCA CARMELO, SAVOCA GIUSEPPE, SPADARO TOMMASO, MADONIA FRANCESCO), e che ha assunto la

violazione dell'obbligo di motivazione, per la mancata giustificazione di comminatorie minime o prossime al minimo edittale, irrogate ad esponenti di primo piano di cosche mafiose o di gruppi impegnati nel traffico della droga. Ed anzi nei confronti di SAVOCA GIUSEPPE e SPADARO TOMMASO è stata denunciata l'irrogazione di una pena inferiore al minimo legale, nonché, riguardo al MADONIA, l'immotivata esclusione dell'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 75 della legge sugli stupefacenti.

Questione di largo interesse è stata proposta, sub specie di violazione della legge penale sostanziale, (art. 81 cpv C.P.) nei confronti di 71 imputati (indicati nominativamente nelle pagg. 156 e 159 dei motivi del ricorso), che beneficiarono, in sede di condanna per vari delitti, dell'istituto della continuazione, anche tra reati associativi (semplice, di tipo mafioso o finalizzati al traffico di stupefacenti) e reati effettivamente consumati in esecuzione di fini collettivi. Richiamandosi al concetto tradizionale



di unico disegno criminoso, e facendo leva su un ragguardevole indirizzo giurisprudenziale, il ricorrente P.G. ha sostenuto la inconfigurabilità della continuazione fra reati associativi e reati-scopo - e ciò in contrasto con il difforme avviso della Corte di secondo grado - peraltro denunciando, in aggiunta, l'inosservanza concreta del criterio programmatico delineato dalla stessa Corte, concernente la verifica individuale delle ragioni di fatto eventualmente legittimanti il riconoscimento dell'identità del disegno criminoso.

b) - Con separati motivi, formulati singolarmente nei confronti di 44 imputati (BATTAGLIA ANTONIO, BATTAGLIA GIUSEPPE, BISCONTI ANTONIO, BRUNO FRANCESCO, BRUSCA BERNARDO, BUSCEMI SALVATORE, CASELLA GIUSEPPE, CIULLA CESARE, CIULLA SALVATORE, CIULLA GIOVANNI, DI CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, DI FRESCO ONOFRIO, DI SALVO NICOLA, FASCELLA ANTONINO, FAZIO SALVATORE, GRAVIANO BENEDETTO, GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRECO MICHELE, GRECO SALVATORE, GUTTADAURO GIUSEPPE, INCHIAPPA

GIOVAN BATTISTA, LA ROSA ANTONINO, MESSINA EDOARDO,
MADONIA GIUSEPPE, MARCHESE SANTO, MOTISI IGNAZIO,
OLIVERI GIOVANNI, PATRICOLA STEFANO, PRESTI FILIPPO
GIOVANNI, SCAVONE GAETANO, SORESI GIUSEPPE, SPADARO
VINCENZO, TAGLIAVIA PIETRO, TINNIRELLO ANTONINO,
TINNIRELLO BENEDETTO, TINNIRELLO GIUSEPPE, URSO
GIUSEPPE, VERNENGO COSIMO, VERNENGO GIUSEPPE,
VERNENGO RUGGERO, ZANCA GIOVANNI, ZANCA ONOFRIO),
assolti da tutti o parte dei reati ascritti, il
P.G. ricorrente ha denunciato difetto di
motivazione e travisamento di fatti in ordine alle
statuite assoluzioni (per lo più concernenti reati
associativi), lamentando l'omessa considerazione e
l'erronea valutazione di elementi di colpevolezza
(dichiarazioni plurime di collaboranti, riscontri
oggettivi e situazioni personali) a ciascuno
pertinenti.

c) - Infine, con esposizione dettagliate, sulle
quali è opportuno un cenno meno sommario, che potrà
giovare per una migliore comprensione dei fatti
e, specularmente, degli assunti difensivi, il
ricorrente P.G. ha proposto doglianze avverso

le statuizioni di assoluzione per vari reati contro la vita, articolandole come segue e premettendo, quanto alle responsabilità dei membri della "commissione" (della quale ha dato per incontroverti la esistenza, la composizione e le funzioni, quali accertate nei giudizi di merito), la sufficienza della qualità rivestita per la refluenza su ciascuno della responsabilità delle decisioni assunte collegialmente, necessariamente presupponenti il consenso totalitario ovvero l'irrilevanza del dissenso individuale, fisiologicamente assorbito nella obbligatorietà - per tutti - dell'accettazione del deliberato.

Pertanto, muovendo dalle premesse teoriche poste dal secondo giudice, ancorché non portate - a suo giudizio - alle naturali conseguenze logiche, il ricorrente ha affermato la superfluità di ulteriori elementi di collegamento di ciascun membro con il singolo delitto approvato, sotto l'aspetto concorsuale morale, essendo immedesimata la compartecipazione nella più ampia circostanza costituita dalla carica rivestita che, come tale, è

rivelatrice di un consenso indefettibile, anche in assenza di un parere effettivo o, addirittura, in caso di volontà contraria.

Tanto più cogente tale criterio si appaleserebbe ineludibile nella fattispecie, in quanto all'interno della commissione si era compattato un gruppo prevalente imperniato sui corleonesi RIINA e PROVENZANO, con larghe adesioni nella famiglia di Ciaculli, capeggiata dai GRECO ed in altre alleate, gruppo che, eliminati ormai gli avversari BONTATE ed INZERILLO, non poteva non contare sulla unanimità dei consensi, ancorché talvolta ed individualmente non espressi in modo esplicito e formale, e comunque sempre seguiti, senza alcuna efficace opposizione, dalle feroci esecuzioni delle decisioni assunte.



In tale ambito, ha ritenuto ancora il deducente P.G., non avrebbe senso logico la statuizione di colpevolezza delimitata ai soli GRECO MICHELE e RIINA, e soltanto per alcuni delitti, una volta riconosciuta la riconducibilità dei fatti imputati all'unitaria "guerra di mafia", deliberata dalla

commissione nella sua intierezza, non importa se per spontanea iniziativa o per reazione al complotto ordito dal BONTATE e dallo INZERILLO per affari di droga.

Su tali presupposti logico-storici, il P.G. ha denunciato per difetto di motivazione e per violazioni di legge le totalitarie assoluzioni largite o confermate dal secondo giudice, per delitti contro la vita, al CALO', al PROVENZANO, a BRUSCA BERNARDO, a MADONIA FRANCESCO (salvo lo stralcio disposto per quest'ultimo relativamente al delitto BASILE) ed a GERACI ANTONINO, (Nenè) sulla base di una ritenuta non partecipazione alle concrete decisioni della commissione, di cui erano membri; ed ha, peraltro, lamentato l'omessa deliberazione di varie circostanze di fatto invece attestanti la presenza effettiva dei predetti alle sedute dell'organismo ed il loro interesse all'assunzione delle deliberazioni di morte, al pari degli altri membri eminenti.

Così ampliata ed individuata, preliminarmente, la schiera dei responsabili a pari titolo, nella

qualità spiegata, e perciò nella medesima veste di istigatori e di determinatori al compimento di delitti, il ricorrente P.G. ha proposto specifiche impugnazioni nei confronti dei sunnominati soggetti e per i fatti appresso indicati, antepoendo alle motivazioni particolari una generale censura sulla metodologia valutativa seguita dal secondo giudice riguardo a tali reati, che, già considerati dalla Corte d'Assise di primo grado quali preordinate tappe attuative della strategia annientatrice seguita dalla commissione verso le cosche avversarie ed i loro alleati (compresi il BUSCETTA, il CONTORNO, MARCHESE PIETRO e GRECO GIOVANNI, detto "Giovannello"), sono stati riferiti dal secondo giudice a motivazioni diverse, ovviamente seguite da statuizioni conclusive coerenti, e ciò su basi meramente congetturali, illogicamente allontanantesi, senza conforto oggettivo, dal criterio rettilineo e globalmente esplicativo osservato nel precedente giudizio, che era stato poggiato sulle plurime fonti rivelatrici. Dunque, nella soggetta materia, il ricorso è stato

Es. M. deus

proposto:

- nei confronti del RIINA e del PROVENZANO, già condannati in primo grado, e degli appellati GRECO MICHELE, BRUSCA BERNARDO, CALO' e MADONIA FRANCESCO, relativamente all'omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE, ed ai reati accessori e connessi. Al riguardo si è lamentata la pretermissione di elementi sintomatici della responsabilità dei gruppi palermitani nell'esecuzione del fatto, avvenuto nel capoluogo regionale, certamente con il consenso preventivo della commissione ed allo scopo, verosimilmente, di punire la vittima per la parte da lui avuta nel precedente omicidio di tale MADONIA FRANCESCO, capo di una cosca locale, delitto sgradito ai corleonesi e nel quale essi avevano ritenuto coinvolto anche BADALAMENTI GAETANO, all'uopo deposto dalla carica di capo della commissione;

- nei confronti del PROVENZANO, del CALO' e del BRUSCA, relativamente agli omicidi di BONTATE STEFANO e di INZERILLO SALVATORE, ed in reati connessi, oltreché per l'uccisione - contemporanea

- di TERESI GIROLAMO, del DI FRANCO, dei due FEDERICO e per quella successiva di D'AGOSTINO EMANUELE, ed ancora per il tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE e di FOGLIETTA GIUSEPPE, già ritenuti a carico di GRECO MICHELE e del RIINA, perché ricondotti anche dal secondo giudice a certa responsabilità della commissione, dunque estensibile, alla stregua degli enunciati concetti di pari correttezza, agli imputati verso i quali l'impugnazione è stata proposta, (senza la precisazione, è opportuno notarlo, che dal delitto concernente il D'AGOSTINO sono stati assolti in appello tutti coloro che ne erano stati imputati pagg. 1081 - 1082 della sentenza);

- nei confronti di GRECO MICHELE, di BRUSCA BERNARDO, di RIINA, di PROVENZANO BERNARDO, del CALO', relativamente all'omicidio di DI NOTO FRANCESCO, ed ai reati connessi, certamente riferibili alla "commissione" dato lo spessore mafioso della vittima, già capo della cosca di Corso dei Mille e fedele amico di BONTATE e dell'INZERILLO, elementi orientativi questi,

illogicamente svalutati a favore di causali alternative puramente congetturali;

- nei confronti dei predetti GRECO, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', relativamente all'omicidio di GNOFFO IGNAZIO, al tentato omicidio di PILLITTERI CARMELA ed ai reati connessi, dai quali gli imputati, raggiunti da consistenti elementi di reità, sono stati contraddittoriamente assolti sulla semplice supposizione di una eccessività della punizione inflitta rispetto al torto addebitato alla vittima (l'aver eluso una "convocazione", avanti alla commissione, per rendere conto della sua vicinanza al BONTATE), che invece poteva ben appalesarsi, nell'ottica mafiosa, come meritevole della sanzione estrema;

- nei confronti dei medesimi imputati in ordine agli omicidi di BADALAMENTI ANTONINO e di GALLINA STEFANO e del tentato omicidio di SIMONETTA MARIA (moglie del GALLINA), fatti consumati con una stessa arma verso soggetti appartenenti alla schiera di parenti od amici di BADALAMENTI GAETANO, naturali destinatari dell'offesa portata dai



residuo nucleo GRADO in terra di Spagna;

- nei confronti degli stessi imputati, relativamente all'uccisione di RUGNETTA ANTONINO, ed ai reati connessi, da cui sono stati assolti in grado d'appello per considerazioni consimili a quelle concernenti i delitti MAFARA e GRADO (la causale alternativa, legata al preteso impossessamento di droga da parte del CONTORNO) contro l'evidenza probatoria, invece conclamante la vera ragione dell'omicidio, già individuata negli stretti rapporti tra la vittima e lo stesso CONTORNO e nel tentativo di ottenere dal primo notizie per la localizzazione del rifugio del secondo, tenacemente ricercato dai killers della "commissione";

- nei confronti degli stessi imputati, relativamente agli omicidi di MANDALA' PIETRO, MAZZOLA EMANUELE, TERESI FRANCESCO PAOLO, IENNA MICHELE, GRADO ANTONINO, DI FRESCO GIOVANNI, D'AGOSTINO IGNAZIO, DI FRESCO FRANCESCO, MANDALA' FRANCESCO, CORSINO SALVATORE, BELLINI CALOGERO, SPITALIERI SALVATORE, nonché nei riguardi di

corleonesi contro l'entourage del vecchio nemico, nel frattempo espatriato; da qui, ad avviso del ricorrente P.G., la logica chiave di lettura dei fatti, riconducibili a decisione della commissione, come era stato ritenuto anche dalla Corte d'Assise di primo grado, apparendo per contro irrilevante l'argomento svalutativo usato dal secondo giudice ed incentrato sulla vecchia animosità intercorsa tra i due BADALAMENTI, in realtà superata da intervenuta pacificazione, alla cui stregua ANTONINO, e le persone a lui vicine, erano caduti sotto il sospetto dell'organismo centrale, timoroso di un loro apporto al paventato piano di riscossa da parte del cugino Gaetano.

A tali fatti deve ritenersi altresì legato l'omicidio di BADALAMENTI SILVIO, (nipote di BADALAMENTI GAETANO), in ordine al quale il ricorso del P.G. è stato proposto nei confronti degli stessi imputati nonché di MADONIA FRANCESCO, sulla base degli stessi argomenti critici;

- nei confronti degli stessi imputati, eccetto il MADONIA, relativamente agli omicidi di MAFARA

GIOVANNI, MAFARA FRANCESCO, GRADO ANTONINO, ed ai reati connessi, già ritenuti in primo grado a carico di taluni di essi, venendone poi tutti assolti per una ipotizzata alternativa causale, fondata sulle vicende connesse all'indebito prelievo di un ingente quantitativo di droga dal deposito comune da parte del CONTORNO, con l'aiuto degli alleati e cugini GRADO, collegati ai MAFARA; circostanze, queste, di cui il ricorrente ha lamentato l'accredito erroneo da parte del secondo giudice - con il conseguente smantellamento della tesi accusatoria - sulla sola base di ipotesi non riscontrate, contro le quali si ergevano solidi elementi di risulta, non considerati nel loro valore probatorio e da cui si poteva trarre invece l'argomentata conclusione che l'assassinio del GRADO era stato decretato dalla commissione per il rifiuto opposto della vittima alla richiesta consegna del parente e che analoga punizione era stata altresì decisa nei confronti dei MAFARA e di altri vicini al CONTORNO, tanto da determinare - circostanza pacificamente accertata - la fuga del



MADONIA FRANCESCO, limitatamente al solo omicidio BELLINI, essendo le vittime tutte parenti o amici del CONTORNO o dei cugini GRADO, e risultando conseguentemente i reati legati da unica matrice deliberativa, oltrech  dalla identit  delle armi usate nei molteplici episodi, prove certe, dunque, dell'inserimento di tutti in uno stesso quadro di sterminio, decretato dalla commissione verso il CONTORNO ed i suoi alleati, reali o potenziali; di talch , secondo il ricorrente P.G., sarebbe illogica ed immotivata la contraria opinione della Corte di secondo grado, basata sulla ricerca di ipotetici ed indimostranti moventi alternativi e stimolata soltanto da una ingenuamente creduta sproporzione fra tali e tanti delitti ed i ruoli secondari, marginali o comunque irrilevanti attribuiti agli uccisi;

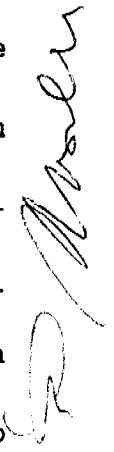
- nei confronti del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO', relativamente all'omicidio di MARCHESE PIETRO ed al tentato omicidio (rectius: lesioni aggravate) in danno di CAMPORA DOMENICO; e nei confronti degli stessi imputati, nonch  del GRECO

e del RIINA, relativamente agli omicidi di ROMANO PIETRO e di SPICA ANTONINO; per la prima parte, il ricorrente ha richiamato i criteri di pari responsabilità dei membri della "cupola", essendo già stati condannati per gli stessi fatti il GRECO ed il RIINA, a loro volta ricorrenti, mentre per gli altri due omicidi ha lamentato difetto di motivazione ed inadeguato apprezzamento in ordine allo stretto legame (tra l'altro attestato dalla comune fuga all'estero, sventuratamente per essi interrotta in Svizzera, ove furono arrestati per essere poi ricondotti in Italia) esistito tra il MARCHESE PIETRO, il GRECO GIOVANNELLO e lo SPICA, tra l'altro denotante eguale militanza nel conflitto di mafia e la similarità di persecuzione da parte delle cosche "vincenti" donde la riferibilità del triplice omicidio ad una comune matrice deliberativa, escludente possibili alternative, ipoteticamente avanzate dalla Corte di secondo grado addirittura con travisamento di risultanze processuali, nella parte, ad esempio, supponente la causale dell'omicidio SPICA in una



rapina del tutto estranea al contesto mafioso ed avvenuta, peraltro, dopo l'inizio della persecuzione a suo danno;

- nei confronti del GRECO, del RIINA, del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO', relativamente agli omicidi di GRECO SALVATORE (padre di GRECO GIOVANNELLO), di CINA' GIACOMO e di PESCO VINCENZO, ed ai tentati omicidi di GRECO ANGELO e di GRECO GIUSEPPE (fratelli dello stesso GRECO GIOVANNELLO), riconducibili, ad avviso del ricorrente, alla fuga del congiunto all'estero ed alla necessità, nell'ottica dei persecutori, di eliminare trasversalmente ogni suo potenziale referente in Sicilia; da qui l'eliminazione del padre, del CINA', cognato dello stesso SALVATORE GRECO, del PESCO, cognato del nonno di "Giovannello" e quella tentata dei fratelli, seguita poco dopo dall'esodo da Ciaculli degli altri familiari e dalla devastazione della loro casa, così emergendone la causale certa, anche per l'assenza di altre almeno indiziarie, comunque asseverata pure dal MARINO MANNOIA, e peraltro illogicamente rifiutata dal



secondo giudice sulla sola base di congetturazioni
diversive;

- nei confronti dei predetti imputati, nonché di
MADONIA FRANCESCO, relativamente agli omicidi di
FICANO GASPARE e FICANO MICHELE, GENOVA GIUSEPPE,
D'AMICO ANTONINO e ORAZIO, AMODEO PAOLO, BUSCETTA
VINCENZO e BENEDETTO, AMODEO GIOVANNI, ed ai reati
connessi, delitti tutti conseguenti alla c.d.
"tufiata di Ciaculli" (tentato omicidio di GRECO
GIUSEPPE "scarpazzedda", attribuito a GRECO
"Giovannello"), la cui unica matrice, ad avviso
del ricorrente, è attestata non soltanto dalla
cronologia ravvicinata al fatto genetico, bensì
dall'uso di una stessa arma in ben sei degli
omicidi anzidetti e dall'appartenenza delle vittime
a contesti familiari, parentali o amicali facenti
capo al BUSCETTA ed allo stesso GRECO "Giovannello"
e cioè, in definitiva, alle cosche perdenti; donde
la naturale conduenza alla responsabilità del
gruppo avverso, radicato nel funzionamento della
"commissione", e lo speculare errore logico
compiuto dal secondo giudice, attardatosi



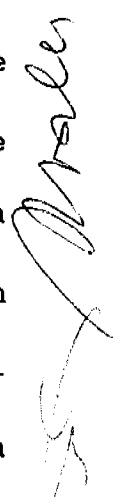
inutilmente nella ricerca di una matrice ascrivibile alla sola irata reazione di GRECO GIUSEPPE, ignara la commissione o con il mero consenso passivo di questa stessa, ovvero con ratifica successiva, ma agevolmente prevedibile, trattandosi di condotte assolutamente equivalenti - alla stregua di concetti già esposti - al consenso preventivo e di rafforzamento anche di iniziativa singola;

- nei confronti dei predetti imputati, ed inoltre del MADONIA e di GERACI ANTONINO (Nenè), relativamente all'omicidio del dr. GIULIANO, ed ai reati connessi, lamentandosi in particolare modo dal ricorrente - in aggiunta ai rilievi comuni concernenti il dolo dei membri della commissione ed i relativi risvolti psicologici - il difetto di motivazione logica in ordine alla individuazione della causale: questa è stata posta dal secondo giudice in un contesto dubitativo, comunque agganciato ai traffici di stupefacenti e semmai preferibilmente conducente a responsabilità del gruppo BONTATE - INZERILLO - MAFARA, contro

l'evidenza di un delitto consumato nell'anno 1979, e cioè in periodo di pace mafiosa, in cui più organizzazioni distinte si occupavano esclusivamente di stupefacenti (certamente non oggetto di monopolio del gruppo anzidetto), e tutte erano oggetto delle pluridirezionali indagini del funzionario, la cui solerte attività costituiva, dunque, un pericolo per l'intera consorteria; da qui l'interesse collettivo alla sua uccisione, logicamente conducente alla commissione, senza il cui consenso, del resto, non sarebbe stato possibile un crimine di tale rilevanza, tanto più che il RIINA ed il PROVENZANO erano stati direttamente colpiti dalla scoperta del c.d. "covo di via Pecori Giraldi", dovuta proprio all'acume del funzionario, con conseguente sequestro di droga e di altro; anche CALO', i cui uomini erano all'epoca inseriti nei traffici del BONTATE, era stato indirettamente danneggiato dal sequestro di due valigie contenenti 500.000 dollari, eseguito all'aeroporto di Punta Raisi, sempre ad iniziativa del dr. GIULIANO;

Handwritten signature/initials

- nei confronti del GRECO, del RIINA, del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO', relativamente ai fatti di cui alla c.d. "strage della Circonvallazione", per i quali è stato condannato il solo SANTAPAOLA BENEDETTO, a sua volta ricorrente; viene censurata dal P.G. l'attribuita matrice degli omicidi relativi alla sola iniziativa del SANTAPAOLA stesso e del gruppo RICCOBONO, alleati nel traffico di stupefacenti ed interessati, direttamente o indirettamente, all'eliminazione di FERLITO ALFIO, avversario soprattutto del primo nella mafia catanese; e tale collegamento si reggerebbe sulla sola base di mere ipotesi non persuasivamente legate alla ben nota teoria del preteso impossessamento di droga da un deposito comune da parte del CONTORNO e del FERLITO; del tutto irrazionale poi appariva l'assunto che il clamoroso episodio (ben 5 morti, di cui tre carabinieri di scorta) potesse aver avuto luogo senza la preventiva approvazione della commissione, di cui RICCOBONO faceva parte, salva "ratifica" successiva, poiché esso poggiava



sul nulla probatorio e decisamente era contrastato, fra l'altro, non solo dall'uso di armi già impiegate in delitti (BONTATE, INZERILLO, CONTORNO) sicuramente ascritti alla commissione ed interessanti l'intera organizzazione mafiosa, del resto soggetta nel suo complesso alle negative reazioni prevedibilmente innescate dalla feroce strage, ma anche e soprattutto dal significato convergente delle telefonate effettuate subito dopo il fatto da tale LICCIARDELLO GIUSEPPE (uomo del SANTAPAOLA e del CAMPANELLA CALOGERO, altro imputato nel presente procedimento) ad organi di polizia, contenenti chiare allusioni alle responsabilità della "direzione dei lavori" sedente in Palermo; vi era poi la smentita proveniente in definitiva, dalla vera causale già individuata in primo grado, riconnessa ai gravissimi contrasti tra il SANTAPAOLA ed il FERLITO, testimoniata da feroci scontri tra le rispettive bande avvenuti in Catania e peraltro riproducenti, a livello locale, la divisione tra cosche vincenti, cui era legato il primo, e quelle perdenti, alle



quali il FERLITO era dimostratamente vicino;

- nei confronti dei predetti imputati, relativamente all'omicidio del prof. PAOLO GIACCONE, attribuito dal secondo giudice alla sola cosca di Corso dei Mille, lamentandosi dal ricorrente P.G. che non sia stato tenuto conto delle indicazioni fornite dal MARINO MANNOIA, che aveva esplicitamente parlato di deliberazione del delitto da parte della commissione, della portata rilevante, inoltre, del fatto di omicidio, consumato per la prima volta in persona di un perito giudiziario, e dell'uso specifico dello stesso caricatore, inserito nell'arma, che era stato già utilizzato nelle uccisioni di VINCENZO e BENEDETTO BUSCETTA, ricomprese nei numerosi delitti conseguenti alla "tufiata di Ciaculli";

- nei confronti dei predetti imputati, ed altresì di MADONIA FRANCESCO, relativamente all'omicidio di ZUCCHETTO CALOGERO, ed ai reati connessi, dolendosi il ricorrente P.G. che all'accertata presenza dell'ucciso sul luogo dell'omicidio dei coniugi DALLA CHIESA e dell'agente RUSSO, subito dopo

tale fatto, il giudice di secondo grado abbia legato riflessioni ed ipotesi inutili ed inconcludenti sulle relative ragioni e sulle attività successive del giovane agente di P.G., per giungere a conclusioni fuorvianti circa le motivazioni dello omicidio, con indebita ed illogica svalutazione di risultanze positive, provenienti dai "pentiti", CALZETTA e MARINO MANNOIA e valorizzate dal primo giudice, che già avevano indicato il movente nella attività investigativa svolta dall'ucciso sul conto della cosca di Ciaculli e nel contributo decisivo da lui dato nell'arresto di MONTALTO SALVATORE, avvenuto appena 7 giorni prima dell'omicidio;

- nei confronti dei predetti imputati, ed inoltre del SANTAPAOLA, relativamente agli omicidi del generale DALLA CHIESA, della moglie EMANUELA SETTI CARRARO, dell'agente RUSSO, ed ai reati connessi, anche per questo capo criticandosi dal ricorrente l'uso "disinvolto" di ipotesi e di supposizioni (anche sotto forma di supervalutazione del depistaggio attuato da GIUSEPPE SPINONI onde far

ricadere la responsabilità sul SANTAPAOLA e su tale ALVARO, ritenuto dal P.G. semplice caso di mitomania) per giungere a un risultato - l'ipotizzata responsabilità del gruppo RICCOBONO - in contrasto con gli elementi positivi (le rivelazioni dei pentiti e l'identità delle armi usate, risultate per quelle adoperate nella strage della Circonvallazione ed in altri delitti ascritti alla commissione) che già avevano indotto il primo giudice al convincimento di colpevolezza, anche se soltanto nei riguardi di alcuni fra gli imputati; ed all'uopo il ricorrente P.G., premessa l'esclusione di "piste misteriose" nel tragico fatto, - e ciò in sostanziale concordia con la sentenza impugnata, che era pervenuta ad analoga conclusione circa talune vicende concernenti alcuni collaboratori e la stessa residenza del prefetto ucciso - ha lamentato ancora l'inadeguata valutazione delle rivendicazioni telefoniche pervenute, in duplice occasione, ad organi di stampa sulla c.d. "operazione Carlo Alberto" (nella prima telefonata, ignoti parlavano di operazione in



corso, nella seconda, eseguita subito dopo l'agguato di via Carini, si diceva che l'operazione era "conclusa"); tali telefonate erano unite da evidente nesso logico e strategico e erano connotate da note fortemente provocatorie, denotanti l'iniziativa scaturente da un contropotere erettosi a sfida di quello dello Stato; senza dire della nessuna plausibilità che un delitto di tale e tanta gravità, veramente eccezionale per la statura del bersaglio colpito e per ogni altra intuitiva implicazione, potesse essere commesso nell'abitato di Palermo senza il preventivo consenso della commissione; altro travisamento il secondo giudice avrebbe compiuto non considerando che nella strage furono adoperati, fra altre armi, il kalashinkov abitualmente usato da GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", il che denotava chiaramente il concorso dei vertici dell'organizzazione criminale, e quello (successivamente non più comparso in Palermo) in possesso della mafia catanese, già destinato all'uccisione del FERLITO, il che era

Palermo

ulteriore riprova della combinata azione delittuosa tra palermitani e catanesi nell'una e nell'altra strage, in esecuzione di analoghe direttive di vertice; infine, la pubblica accusa ha censurato la dedotta illogicità della motivazione della sentenza in punto di movente (che la Corte d'Assise di Appello ha ricondotto al gruppo RICCOBONO, ciò arguendo anche dalla successiva eliminazione della cosca di costoro, quale reazione per la sua temeraria iniziativa), rilevando innanzitutto la natura puramente congetturale di questo sterminio, di cui non si è avuta prova alcuna, e la convergenza, per contro, di specifici interessi della stessa organizzazione mafiosa e di contigui gruppi imprenditoriali catanesi, alla eliminazione di avversario annunciatosi agguerrito e tenace;

- nei confronti di SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO, relativamente all'omicidio di TAGLIAVIA GIOACCHINO, ed ai reati connessi, lamentando il ricorrente P.G. la contraddizione logica consistita nell'avere ritenuto il giudice di secondo grado credibili ed attendibili le accuse del SINAGRA, e



nell'avere per contro ipotizzato che i due imputati, nel prelevare la vittima designata per condurla sul luogo della successiva uccisione, non fossero a conoscenza del destino riservatole dal MARCHESE FILIPPO; l'ipotesi appariva del tutto inconsistente alla stregua del ruolo di ordinari esecutori di omicidi assunto dai due nell'ambito delle cosca di appartenenza, e dell'ovvia certezza che essi ben sapessero delle intenzioni del loro capo;

- nei confronti del solo SPADARO VINCENZO, in ordine all'omicidio di ORAZIO FIORENTINO, ed ai reati connessi, per difetto di motivazione e vizio logico in ordine alla esclusa responsabilità morale nella determinazione della decisione omicidiaria, risalente al MARCHESE FILIPPO, di cui era consigliere, ed al quale si era rivolto per chiedere la punizione del FIORENTINO, dovendosi escludere che non potesse conoscere quale esito ne sarebbe derivato, attesi i rapporti di confidenza con il capo;

- nei confronti dei predetti SENAPA PIETRO e

SPADARO FRANCESCO, relativamente all'omicidio di
PATRICOLA FRANCESCO, ed ai reati connessi,
denunciando il ricorrente P.G. l'erroneo
apprezzamento della causale (già riferita dai
"pentiti" SINAGRA VINCENZO, CALZETTA e MARINO
MANNOIA alla vicinanza del figlio della vittima a
ROMANO GIUSEPPE, detto l'americano, nemico delle
cosche vincenti ed al rifiuto del padre FRANCESCO
di consegnarlo alla "giustizia" mafiosa); tale
causale era stata ingiustificatamente svalutata dai
giudici del merito sotto il solo aspetto
congetturale della sproporzione rispetto
all'evento omicidiario, e ciò malgrado lo stesso
SINAGRA avesse riferito di aver udito personalmente
MARCHESE FILIPPO impartire l'ordine di uccisione ed
avesse altresì precisato le modalità di esecuzione,
restando così frutto di travisamento l'ulteriore
motivo di dubbio del giudice dell'appello, secondo
cui la materiale soppressione potrebbe essere
stata opera di altri;

- nei confronti di SINAGRA VINCENZO (classe 1952),
ROTOLO SALVATORE e TINNIRELLO GAETANO,

relativamente all'omicidio di RAGONA PIETRO, ed ai reati connessi, denunciando il ricorrente P.G. la contraddizione logica tra l'attendibilità conferita dalla Corte di secondo grado delle dichiarazioni accusatorie di SINAGRA VINCENZO (classe 1956) circa il movente e gli autori dell'omicidio (il TINNIRELLO quale mandante) e le conclusioni dubitative assunte, nutrite di perplessità ingiustificate, ed ingiustificate perché contrarie alle risultanze certe sulla adeguatezza della causale indicata, sul ruolo effettivo degli esecutori materiali e sulla consapevolezza nel TINNIRELLO della sorte decretata per il RAGONA.

d) - E' utile, comunque, rammentare che, avanti a questa Corte di Cassazione, i rappresentanti della pubblica accusa hanno concluso per il rigetto di parte dei motivi di ricorso proposti dal P.G. di Palermo, per taluni limitatamente ad alcuni imputati, come sarà meglio chiarito in prosieguo.